



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 846
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 22 dicembre 2017

I N D I C E

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria (2^a pomeridiana) Pag. 3

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria (2^a pomeridiana) » 142

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista – Liberi e Uguali: Art.1-MDP-LeU; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro: GAL-UDCeDC; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Noi con l'Italia: NcI; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Liberi e Uguali: Misto-SI-SEL-LeU.

BILANCIO (5^a)

Venerdì 22 dicembre 2017

Plenaria

858^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 19,20.

IN SEDE REFERENTE

(2960-B e 2960/II) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Esame)

Il presidente TONINI (*PD*) riferisce di essere stato invitato a partecipare ai lavori della Conferenza dei Capigruppo, al fine di indicare le necessità della Commissione in termini di tempo per l'esame in sede referente. Informa di aver segnalato che la durata di tale esame si presenta strettamente connessa alla presentazione o meno di proposte emendative da parte dei senatori. Chiede, dunque, ai rappresentanti dei Gruppi se vi sia interesse per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e BULGARELLI (*M5S*) e il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) riferiscono l'intenzione di presentare proposte emendative.

Il PRESIDENTE, alla luce dei tempi complessivamente a disposizione della Commissione, fissa il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle 21 odierne.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE invita i relatori a riferire sul provvedimento in esame.

La relatrice ZANONI (PD), anche a nome del relatore Gualdani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo che ci si appresta a votare è l'atto conclusivo del ciclo di bilancio per l'anno in corso e l'ultima manovra della legislatura in corso. Prima di entrare nel merito dei contenuti e delle modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati, sottolinea che il provvedimento si inserisce pienamente nel solco degli interventi di politica economica e di finanza pubblica, adottati sin dall'avvio della legislatura, che hanno consentito al nostro Paese di uscire da una situazione di grave crisi economica e finanziaria, fra le più gravi registrate dalla nascita della Repubblica, e di agganciare la fase di ripresa in atto nel contesto internazionale. Evidenzia che ci si trova di fronte ad un quadro completamente diverso rispetto a quello di inizio legislatura e si è quindi nelle condizioni di guardare al futuro, con buone prospettive di migliorare le condizioni di benessere economico e sociale dei cittadini e di rafforzare la competitività del nostro sistema economico. Numerosi dati macroeconomici, recentemente diffusi dall'Istat, illustrano questa inversione di rotta, tra cui: il prodotto interno lordo, che nel 2012 registrava una contrazione del 2,8 per cento a cui seguiva una contrazione dell'1,3 per cento nel 2013, oggi si conferma verso un livello di crescita superiore alle attese. In base agli ultimi dati Istat, il PIL ha raggiunto nel terzo trimestre la soglia di 1,7 punti percentuali; alla fine del 2013 gli occupati erano 22.191.000. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat, l'occupazione continua a salire a buoni ritmi. A fine ottobre, gli occupati erano 23.082.000, confermando che negli ultimi quattro anni sono stati creati più di 900.000 posti di lavoro, di fatto superando in valori assoluti i livelli occupazionali precedenti la crisi; i consumi finali nazionali sono passati dal -1,9 per cento registrati nel 2013 all'1,2 per cento nel 2016, mantenendosi sulla base dei dati disponibili su buoni livelli di crescita anche per l'anno in corso; gli investimenti fissi lordi sono passati dal -6,6 per cento registrato a fine 2013 al 3,7 per cento stimato per l'anno in corso. Anche in questo caso, i dati provvisori per l'anno in corso confermano una decisa crescita degli investimenti. L'*export* continua nel percorso di crescita in valori assoluti, passando dalla soglia di 463,1 miliardi di euro registrato a fine 2013 a 501,5 miliardi di euro registrati a fine 2016, con un ulteriore consistente incremento per l'anno in corso, che al mese di ottobre è pari all'11,3 per cento rispetto all'anno precedente. Analogamente il quadro di finanza pubblica presenta una situazione in forte miglioramento rispetto alla situazione di inizio le-

gislatura: il *deficit* pubblico è sotto controllo e si avvia verso un percorso che, a legislazione vigente, porterà al pareggio di bilancio nel 2020; l'avanzo primario, che è previsto crescere in misura sensibile anche nei prossimi anni, è fra i migliori registrati nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea; il debito pubblico, anche grazie all'andamento del PIL, per la prima volta dopo diversi anni di crescita inarrestabile ha invertito il proprio percorso e nei prossimi anni tornerà a scendere ad un ritmo sostenuto. Indubbiamente tale contesto, che pure ha beneficiato anche del più favorevole contesto internazionale e della politica di allentamento monetario attuata dalla Banca Centrale Europea, è in gran parte da attribuire alle politiche economiche e di bilancio adottate nel corso della legislatura. Il Governo ha agito per tutto l'arco della legislatura entro un «sentiero stretto», da un lato vincolato dalle esigenze di rispetto dei parametri di finanza pubblica e dall'altro dalle esigenze di sostegno della produzione, dei redditi e dell'occupazione. Le scarse risorse pubbliche a disposizione sono state, pertanto, utilizzate con estrema attenzione ed indirizzate su alcuni obiettivi strategici che, a consuntivo, si sono rivelati in grado di produrre risultati positivi. La legge di bilancio che ci si accinge ad approvare evidenzia chiaramente come la composizione della spesa, che pure è stata ridotta in rapporto al PIL, sia profondamente cambiata nel corso della legislatura e rende ancora più evidente come sia stato scelto di investire su alcune grandi direttrici: le politiche per la competitività e lo sviluppo delle imprese; le politiche per il lavoro e previdenziali; gli investimenti in infrastrutture pubbliche, la mobilità e i sistemi di trasporto; le politiche sociali e per la famiglia; l'istruzione; le politiche per la gestione delle emergenze ed in particolare quelle per il soccorso civile e quelle per l'immigrazione e l'accoglienza. Nel complesso si tratta di una manovra che vale 1,2 punti percentuali di PIL, di cui lo 0,9 per cento è utilizzato per disinnescare le clausole di salvaguardia e la restante parte, pari a circa 5,5 miliardi, è destinato alle altre direttrici prioritarie della manovra e ai numerosi interventi settoriali contenuti nel provvedimento. Segnala che le modifiche introdotte al Senato e alla Camera, seppure numerose, hanno integrato e rafforzato l'impianto originario, confermando gli obiettivi di fondo della manovra. In linea con le scelte adottate nell'arco della legislatura, la manovra si articola su quattro direttrici prioritarie. La prima prevede la sterilizzazione per l'anno 2018 dell'aumento dell'Iva, la seconda le misure per la crescita del sistema economico e produttivo, la terza gli interventi per il lavoro e l'occupazione e la quarta le politiche sociali e per la famiglia, alle quali si affiancano numerosi altri interventi settoriali di particolare rilievo.

Illustra quindi le principali novità introdotte in seconda lettura.

Per quanto riguarda le politiche per la crescita segnala le misure integrative e correttive dell'iperammortamento, finalizzate a rafforzare ed estendere l'elenco dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica delle imprese secondo il modello Industria 4.0 e gli interventi correttivi finalizzati ad ampliare le agevolazioni per i lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico delle abitazioni private. Per quanto riguarda le po-

litiche per l'occupazione e la previdenza segnala che si allarga in primo luogo la platea di chi potrà accedere all'anticipo pensionistico (*Ape social*) a carico dello Stato. Sale da 11 a 15 il numero delle categorie di lavoratori impegnati in attività gravose che potranno accedere all'ammortizzatore. Per le donne lavoratrici con figli è riconosciuto un *bonus* di un anno per ogni figlio (fino a un massimo di due anni) ed è riconosciuto il diritto anche ai lavoratori con contratto a termine che restano disoccupati con i requisiti *Ape*. C'è poi l'allargamento anche all'anticipo per i cosiddetti «precoci»: dallo schema di sei anni su sette finali per maturare il riconoscimento di gravosità di mansione si passa a sette anni su dieci. Le 15 categorie gravose sono esentate dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni dal 2019. In relazione ai centri per l'impiego segnala che sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere dei dipendenti dei centri dell'impiego.

In merito alle politiche sociali e per la famiglia segnala che, per quanto riguarda il *bonus bebé*, rispetto al testo iniziale, che rendeva strutturale la misura, l'assegno per i nuovi nati viene limitato al solo 2018. L'importo annuo rimane pari a 960 euro, non più per tre anni ma solo per uno. Il *bonus* spetta a chi ha un reddito Isee familiare fino a 25mila euro all'anno (importo che raddoppia se il reddito scende sotto i 7mila euro l'anno). La manovra amplia il fronte delle detrazioni per i figli. Sale da 2.840 a 4mila euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli fino a 24 anni. La soglia di 2.840,51 euro rimane invece per le altre tipologie di familiari a carico. Il nuovo tetto di reddito entra in vigore dal 1 gennaio 2019.

In tema di fisco, segnala che il testo della manovra prevede un *restyling* della *web tax* rispetto alla versione approvata dal Senato. Resta la decorrenza dal 2019, ma un emendamento approvato dalla Commissione bilancio della Camera modifica la modalità di calcolo della base imponibile e abbassa l'aliquota dell'imposta che non sarà più del 6 per cento ma del 3 per cento sul valore della singola transazione (che consiste nel corrispettivo dovuto, al netto dell'Iva). L'imposta si applicherà nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare oltre 3mila transazioni. L'imposta verrà prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei soggetti assoggettati a imposizione, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, ad eccezione di alcune ipotesi specifiche. Non saranno più consentiti i pagamenti di stipendi in contanti, che andranno compensati tramite bonifico, strumenti di pagamento elettronico o pagamenti in contanti presso sportello bancario o assegno. È confermato anche per il 2018 il canone dovuto alla Rai per un importo di 90 euro. Cambia il calendario fiscale: slitta al 30 settembre l'obbligo di invio dei dati delle fatture Iva (lo spesometro) per il secondo trimestre e dal 30 settembre al 31 ottobre il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (ossia il vecchio Unico e la precompilata) e di Irap da parte di persone fisiche e società. Segnala, poi, che l'obbligo di *e-fattura* per gli

acquisti *tax free* da parte dei viaggiatori *extra Ue* slitta al 1° settembre 2018 e che tale obbligo riguarda gli acquisti *tax free* oltre i 155 euro (al lordo dell'Iva) destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea. Per quanto riguarda gli studi di settore restano in «vita» un altro anno. Slitta infatti di 12 mesi l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale. L'Agenzia delle Entrate e quella Agenzia delle Dogane potranno indire un nuovo concorso per dirigenti e creare nuove posizioni organizzative intermedie di alta responsabilità. Fa presente, poi, che sono presenti nuove misure per potenziare il contrasto alle frodi Iva nel settore carburanti, che porteranno nelle casse dello Stato 124,7 milioni in più nel 2018, 311 milioni nel 2019, 357,7 milioni nel 2020 e 300 milioni dal 2021. La norma approvata prevede la trasmissione telematica integrata dei dati da parte dei gestori di distributori di carburante; scambio di informazioni tra Agenzia delle entrate, delle Dogane e dei Monopoli e Mise, e condivisione delle stesse informazioni anche con la Guardia di finanza e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

In tema di enti territoriali, segnala interventi per quanto riguarda le Regioni, con una riduzione del concorso alla finanza pubblica. Per il prossimo anno, infatti, le Regioni avranno a disposizione 375 milioni di euro in più. Di questi 75 sono destinati a garantire il trasporto scolastico per i bambini ed i ragazzi affetti da disabilità. Altri 76 milioni arriveranno per le Province, in modo da assicurare la manutenzione di scuole e strade, il ripiano dei disavanzi, il riaccertamento dei residui e il personale centri per l'impiego. È stato dato il via libera alla stabilizzazione dei lavoratori precari di Regioni e Comuni, al fine di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato. Per quanto riguarda le Province e le città metropolitane, inoltre, si prevedono risorse aggiuntive per l'esercizio delle funzioni fondamentali, contributi per le province in dissesto e stanziamenti per la manutenzione viaria. Per la manutenzione delle strade alle Province e alle Città metropolitane vengono assegnati nel 2018 120 milioni di euro e altri 300 milioni l'anno dal 2019 al 2023. Dal 2018, nel limite del contingente del riassetto e per un contingente per una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, le Province potranno assumere personale a tempo indeterminato. Per quanto riguarda i Comuni si prevede l'ampliamento degli spazi finanziari a disposizione, risorse per investimenti, utilizzo del risultato di amministrazione per accantonamenti al Fondo di crediti di dubbia esigibilità; riaccertamento dei residui, sblocco del *turn over*. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali potranno avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitale dei mutui. I Comuni in pre-dissesto, come quello di Napoli, potranno riformulare i piani di rientro in una durata massima di 20 anni e non più di 10 anni. Il Fondo per i Piccoli Comuni passa da 100 a 160 milioni di euro. Lo sblocco del *turnover* viene esteso anche ai Comuni con popolazione tra i 1.000 e i 5mila abitanti che rilevano, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24 per

cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio.

In tema di scuole e università segnala che sono stati introdotti scatti di stipendio per i professori e un fondo di accesso agli atenei; si promuove la stabilizzazione ATA e le assunzioni per gli Atenei virtuosi; sono inoltre prorogate molte graduatorie. Per l'aumento delle cattedre di diritto, a beneficio degli insegnanti vincitori e idonei nei concorsi, si impiegano 50 milioni nel 2018 e altri 150 milioni l'anno dal 2019 per un totale di 18mila insegnanti assunti.

Per tutelare i risparmiatori vittime di frode il Fondo vittime reati finanziari raddoppia la dotazione che passa a 100 milioni.

In materia ambientale si interviene sul Piano nazionale di interventi nel settore idrico, che sarà finanziato con risorse derivanti dall'applicazione del servizio idrico; inoltre si prevede un credito d'imposta del 36 per cento per le imprese che acquistano prodotti realizzati con «plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o dalla selezione di rifiuti urbani residui».

Sul versante della salute, nasce, presso il Ministero della salute, la banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat), la cui dotazione per il 2018 è di 5 milioni. Inoltre le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-20, potranno stabilizzare il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, dirigenziale e non e assunto con contratto a termine da almeno tre anni.

A tutela dei consumatori, dal 2020, Poste italiane dovrà svolgere il servizio postale universale anche per i pacchi fino a 5 chili di peso (il limite era fissato a 2 chili).

Da ultimo, nel comparto sicurezza, per aumentare il salario accessori si stanziavano 50 milioni per il 2018, 100 per il 2019 e 150 a decorrere dal 2020.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se intenda svolgere un proprio intervento.

Il vice ministro MORANDO rinuncia ad intervenire.

Il PRESIDENTE, esaurita la fase della discussione generale, ritiene opportuno prevedere una sospensione fino alle ore 22, al fine di agevolare il lavoro di redazione delle proposte emendative.

La seduta, sospesa alle ore 19,55, è ripresa alle ore 22,20.

Il presidente TONINI (PD) comunica che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), stante l'evidente difficoltà di intervenire nuovamente sul testo in fase di terza lettura, notando per altro verso la mole degli emendamenti pervenuti, propone di iniziare l'esame dagli ordini del giorno, al fine di verificare se ve ne siano alcuni che il Governo sia disposto ad accogliere.

Il PRESIDENTE prende atto della proposta della senatrice Comaroli e chiede ai rappresentanti dei Gruppi di esprimersi sul punto.

I senatori Elisa BULGARELLI (*M5S*), LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), MANDELLI (*FI-PdL XVII*), Lucrezia RICCHIUTI (*Art.1-MDP-LeU*) e Raffaella BELLOT (*Misto-Fare!*) si dichiarano concordi con la proposta avanzata.

La relatrice ZANONI (*PD*), stante il consenso generale, si dichiara disponibile a procedere nel modo indicato.

Si passa dunque all'esame degli ordini del giorno.

La RELATRICE dichiara di rimettersi nella valutazione al giudizio del Governo.

Il vice ministro MORANDO premette che nella valutazione degli ordini del giorno ha utilizzato un criterio di valutazione tale da distinguere quelli realizzabili solo tramite attività amministrativa da quelli che necessitano di innovazioni legislative ulteriori. Solo nel primo caso ritiene che un Governo giunto al termine della legislatura possa impegnarsi, sfruttando la propria permanenza in carica nelle settimane a venire. Diversamente, gli ordini del giorno che presuppongono interventi legislativi non possono che essere accolti come raccomandazione da consegnare all'Esecutivo che entrerà nel pieno delle sue funzioni dopo la prossima tornata elettorale.

In relazione a quanto precede, dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/2960-B/2/5, G/2960-B/3/5, G/2960-B/6/5, G/2960-B/11/5, G/2960-B/12/5, G/2960-B/13/5, G/2960-B/23/5, G/2960-B/28/5, G/2960-B/32/5, G/2960-B/35/5, G/2960-B/36/5, G/2960-B/39/5, G/2960-B/40/5, G/2960-B/41/5, G/2960-B/42/5, G/2960-B/43/5, G/2960-B/50/5, G/2960-B/52/5, G/2960-B/54/5, G/2960-B/56/5 e G/2960-B/58/5.

Sono invece accolti come raccomandazione, con il consenso dei rispettivi proponenti, gli ordini del giorno G/2960-B/5/5, G/2960-B/8/5, G/2960-B/9/5, G/2960-B/10/5, G/2960-B/14/5, G/2960-B/15/5, G/2960-B/16/5, G/2960-B/17/5, G/2960-B/18/5, G/2960-B/20/5, G/2960-B/21/5, G/2960-B/25/5, G/2960-B/26/5, G/2960-B/27/5, G/2960-B/29/5, G/2960-B/30/5, G/2960-B/31/5, G/2960-B/33/5, G/2960-B/34/5, G/2960-B/37/5,

G/2960-B/38/5, G/2960-B/48/5, G/2960-B/49/5, G/2960-B/51/5, G/2960-B/53/5, G/2960-B/55/5 e G/2960-B/57/5.

Sono altresì accolti come raccomandazione, previa sottoscrizione del senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), gli ordini del giorno G/2960-B/44/5, G/2960-B/45/5 e G/2960-B/46/5.

Sono ritirati dai rispettivi proponenti gli ordini del giorno G/2960-B/7/5, G/2960-B/19/5, G/2960-B/22/5 e G/2960-B/24/5.

Previa sottoscrizione del senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) e altresì ritirato l'ordine del giorno G/2960-B/47/5.

Il PRESIDENTE, in considerazione del rilevante numero di emendamenti da esaminare e delle determinazioni già assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, esprime l'avviso che non vi siano le condizioni per completare la procedura in corso in tempo utile. Pertanto si farà carico, in qualità di Presidente della Commissione, di riferire all'Assemblea sull'andamento dei lavori in sede referente.

La Commissione unanime conviene.

La seduta termina alle ore 22,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960-B

G/2960-B/1/5

ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio per l'anno 2018,

premesso che:

i commi da 1050 a 1058 contengono disposizioni riguardanti la tematica del gioco d'azzardo;

considerato che:

il gioco d'azzardo, non solo sotto il profilo normativo, è una questione che riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico, oltretutto, per diversi e distinti profili, la materia sanitaria con particolare riferimento alle dipendenze patologiche,

impegna il Governo:

attraverso gli opportuni e celeri provvedimenti di carattere normativo ed amministrativo a prevedere, in assenza di specifiche normative regionali:

a) che il Sindaco, fatte salve le normative vigenti, attraverso apposite ordinanze, possa regolare gli orari, l'ubicazione e le modalità di esercizio di tutti i giochi pubblici in denaro offerti dietro concessione statale e regolati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con particolare riferimento alla tutela dei cittadini minorenni e quelli socialmente vulnerabili;

b) che i Comuni, possano autonomamente limitare la distribuzione sul territorio dei luoghi in cui si esercitano giochi pubblici in denaro anche offerti dietro concessione statale e regolati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto a luoghi sensibili quali edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati dai minori e dalle fasce deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.

G/2960-B/2/5

ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio per l'anno 2018,

premesso che:

i commi da 1050 a 1058 contengono disposizioni riguardanti la tematica del gioco d'azzardo;

considerato che:

il gioco d'azzardo, non solo sotto il profilo normativo, è una questione che riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico, oltretutto, per diversi e distinti profili, la materia sanitaria con particolare riferimento alle dipendenze patologiche;

preso atto che:

la Sogei è una società «in house» al 100 per cento sotto il controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la disponibilità tecnologica di rispondere a richieste che non siano esclusivamente derivanti dall'ente di controllo del MEF in materia di giochi d'azzardo, ovvero l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane nonché con la possibilità di controllare e disporre di dati grezzi trasmissibili quasi in tempo reale a qualsiasi richiesta che venga ad essa posta;

dato il recente interesse di molti Enti Locali a predisporre il divieto di accensione in alcune fasce orarie, delle apparecchiature denominate AWP e VLT;

data l'emanazione di atti regolatori da parte di Enti Locali, come, ad esempio, i Comuni di Bergamo, Torino, Roma e molti altri, con divieto di collegamento temporaneo nell'arco della giornata, delle suddette apparecchiature, a tutela della salute e dell'ordine pubblico:

impegna il Governo:

a predisporre nei prossimi 30 giorni atti di natura regolatoria affinché Sogei risponda, direttamente ed entro 30 giorni, alle richieste inviate tramite PEC da parte degli Enti Locali, relative agli orari di collegamento delle apparecchiature AWP e VLT e i Comuni possano predisporre eventuali sanzioni amministrative nel caso di inottemperanza dei divieti.

G/2960-B/3/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

numerose difficoltà interpretative e implementative sono emerse durante i primi mesi di vigenza del decreto legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» convertito, con modificazioni dalla legge 96 del 2017;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di dare armonia ed efficacia alla disposizione contenuta nel decreto legge n. 50 del 2017 in materia di regime fiscale delle locazioni brevi.

G/2960-B/4/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

negli ultimi tempi, anche in ambito energetico, si parla sempre più spesso di *prosumer*, vale a dire un soggetto che, al contempo, è produttore e consumatore di energia elettrica;

a oggi, a livello europeo, non esiste una definizione di auto-consumatore (o auto-produttore) di energia né, tanto meno, una disciplina unitaria. Pertanto, gli Stati Membri si sono dotati di differenti *legal framework* che hanno condotto a un elevato grado di frammentazione e a livelli diversi di implementazione della disciplina dell'auto-consumo in Europa;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di uniformare la definizione di autoproduttore di energia elettrica, comprendendo tra questi anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti

energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

G/2960-B/5/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

è necessaria una riformulazione della determinazione del reddito per le società che hanno finalità di locare unità immobiliari residenziali (con almeno 200 unità immobiliari);

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di considerare le unità immobiliari residenziali (con almeno 200 unità) come beni strumentali all'esercizio di impresa.

G/2960-B/6/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

il Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR –, regola la disciplina riguardante la tassazione dei redditi per tutti le tipologie di contribuenti, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di società. È stato introdotto nell'ordinamento italiano dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 e, al pari delle altre norme fiscali vigenti nel nostro Paese, è in costante aggiornamento;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di riformulare l'articolo 8, comma 1, del TUIR finalizzata a uniformare i criteri di deducibilità delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa a prescindere dal tipo di contabilità

adottato e dalla forma giuridica dell'impresa e ad equipararla al vigente regime ordinario disposto per i soggetti IRES.

G/2960-B/7/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

per essere competitive le aziende italiane si devono trasformare e innovare, nella consapevolezza che al di là di tecnologie e processi sono le persone con le loro competenze che possono fare vincere le sfide legate alla quarta rivoluzione digitale. La formazione è una leva fondamentale per la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze strategiche dei propri addetti;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere un credito di imposta per le spese di formazione 4.0.

G/2960-B/8/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

le società agricole possono ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e pertanto hanno diritto a tutte le agevolazioni che in passato erano riservate agli imprenditori agricoli individuali;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di un credito di imposta per imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2018.

G/2960-B/9/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il contratto di apprendistato è uno strumento utile per l'inserimento lavorativo dei giovani;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di decontribuzione totale dei contratti di apprendistato di I e II livello (apprendistato formativo: apprendistato per il conseguimento della qualifica, dei diplomi, e dei certificati di specializzazione tecnica superiore – IFTS e apprendistato di alta formazione e ricerca) per i primi tre anni.

G/2960-B/10/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la «no-tax area», introdotta dalla legge n. 289 del 2002, identifica un reddito imponibile che non è soggetto al pagamento di imposte e tasse;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere una «no-tax area» per *start up* innovative, esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività.

G/2960-B/11/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il decreto-legge n. 179 del 2012 ha introdotto la nozione di «impresa *start-up* innovativa» definendola quale «società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione»;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di disporre l'utilizzo, da parte delle *start up* innovative, dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

G/2960-B/12/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il decreto legge n. 179 del 2012 ha introdotto la nozione di «impresa *start-up* innovativa» definendola quale «società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione»;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di disporre l'utilizzo da parte delle *start up* innovative di beni demaniali dismessi.

G/2960-B/13/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

le *Smart Road* sono un insieme di infrastrutture stradali che integrano l'innovazione e l'inclusione negli strumenti tradizionali, con l'obiettivo di sostenibilità e migliore qualità del servizio;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di una sperimentazione su strada delle soluzioni *Smart Road* e di guida connessa e automatica.

G/2960-B/14/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

le PMI, secondo i dati CERVED 2016, rappresentano più di un quinto (il 22 per cento) delle imprese che hanno depositato un bilancio valido, hanno occupato 3,8 milioni di addetti, di cui oltre due milioni lavorano in aziende piccole;

le PMI hanno generato ricavi pari a 852 miliardi di euro, un valore aggiunto di 196 miliardi di euro (pari al 12 per cento del Pil) e hanno contratto debiti finanziari per 240 miliardi di euro. Rispetto al complesso delle società non finanziarie, pesano per il 37 per cento in termini di fatturato, per il 41 per cento in termini di valore aggiunto, per il 29 per cento in termini di debiti finanziari;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre la categoria delle imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano specifici criteri ministeriali, come soggetti abilitati alla stipula di piani di risparmio a lungo termine, le cui somme e valori, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 102 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, devono essere investiti per almeno il 70 per cento del

valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

G/2960-B/15/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsionale dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

le PMI, secondo i dati CERVED 2016, rappresentano più di un quinto (il 22 per cento) delle imprese che hanno depositato un bilancio valido, hanno occupato 3,8 milioni di addetti, di cui oltre due milioni lavorano in aziende piccole;

le PMI hanno generato ricavi pari a 852 miliardi di euro, un valore aggiunto di 196 miliardi di euro (pari al 12 per cento del Pil) e hanno contratto debiti finanziari per 240 miliardi di euro. Rispetto al complesso delle società non finanziarie, pesano per il 37 per cento in termini di fatturato, per il 41 per cento in termini di valore aggiunto, per il 29 per cento in termini di debiti finanziari;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di sostituire la categoria delle «imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE-MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati», con quella delle imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano specifici criteri ministeriali che, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 102 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rappresentano i soggetti destinatari dell'investimento di una quota del 70 per cento dei valori e delle somme derivanti dalla stipula di piani di risparmio a lungo termine.

G/2960-B/16/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

la legge sulla concorrenza (composta da un unico articolo e 192 commi) a partire dal comma 141, che modifica l'articolo 4 della riforma forense (legge 247/2012), stabilisce che l'avvocato può far parte di più associazioni tra avvocati e multidisciplinari, costituite con altri professionisti;

lo stesso comma della legge n. 124 del 2017, inoltre, aggiunge, sempre alla legge n. 247 del 2012, l'articolo 4-*bis*, che riscrive la disciplina dell'esercizio in forma societaria della professione forense;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere una norma interpretativa in merito all'esercizio in forma societaria della professione forense.

G/2960-B/17/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

la legge sulla concorrenza (composta da un unico articolo e 192 commi) a partire dal comma 141, che modifica l'articolo 4 della riforma forense legge n. 247 del 2012), stabilisce che l'avvocato può far parte di più associazioni tra avvocati e multi disciplinari, costituite con altri professionisti;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità, ai fini previdenziali, di equiparare al reddito di impresa la quota di reddito prodotta dalle società tra avvocati, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.

G/2960-B/18/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

una sanzione amministrativa, nell'ordinamento italiano, è una sanzione prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di specificare che la sanzione amministrativa applicata sull'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi non può in ogni caso superare l'importo complessivo delle maggiori imposte sui redditi accertate, nei confronti dell'autore della violazione e dei rispettivi cedenti e cessionari o prestatori e committenti dei beni o dei servizi non effettivamente scambiati o prestati, in relazione ai componenti positivi e negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.

G/2960-B/19/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

per credito fondiario si intende una forma di credito avente per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (art. 38 TUBC). La nozione di credito fondiario introdotta dal TUBC comprende anche operazioni di finanziamento strutturate secondo le forme tecniche e le modalità tradizionalmente adottate per il credito edilizio (sistema dei versamenti rateali basati su stati di avanzamento dei lavori). L'ammontare massimo dei finanziamenti (quantificato in relazione al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere) viene determinato dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di riproporre, ancorché parzialmente, le disposizioni sul credito fondiario di cui all'articolo 41 decreto legislativo, 10 settembre 1993, il. 385, nonché quanto già previsto in tema di escussione dei pegni a mente dell'articolo 53 della Legge Fallimentare, su cui l'istituto andrebbe ad inserirsi, ampliandone la portata limitatamente alle sole ipoteche volontarie.

G/2960-B/20/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il seguente impegno comporterebbe un aumento degli utili tassabili e quindi un aumento di gettito;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità di prevedere disposizioni intese a velocizzare la vendita dei beni dell'attivo fallimentare, riducendo i tempi di escussione delle ipoteche e velocizzando il mercato dei crediti in sofferenza.

G/2960-B/21/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'acronimo STEM (in precedenza anche SMET) viene utilizzato per indicare i corsi di studio e le scelte educative volte a incrementare la competitività in campo scientifico e tecnologico. La classificazione degli insegnamenti come STEM ha implicazioni in vari ambiti, non solo educativi, coinvolgendo in alcuni stati anche l'ambito della difesa, dell'immigrazione e della lotta alle disparità di genere;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere nelle scuole di ogni ordine e grado corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*).

G/2960-B/22/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il batterio comunemente noto come *Xylella Fastidiosa* è causa di gravi malattie in piante di interesse agricolo e ortofrutticolo (agrumi, pero, melo, olivo), ma anche in essenze arboreo-arbustive di interesse forestale (inclusa la quercia e l'oleandro). Quando una pianta viene infettata, i batteri portano alla formazione di un gel nello *xilema*, ostruendo il flusso dell'acqua attraverso i vasi linfatici della stessa e bloccando la sua nutrizione;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di provvedere ad aumentare gli importi già stanziati per i territori danneggiati dal batterio della *Xylella fastidiosa*, per il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale e del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari da destinare al reimpianto di piante tolleranti o resistenti alla *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio.

G/2960-B/23/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

i periodi di sospensione dell'attività dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima sono fortemente penalizzanti per l'economia familiare e del singolo;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di consentire ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/58 di poter fruire l'in-

dennità giornaliera di 30 euro, per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa.

G/2960-B/24/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessso che:

la categoria dei lavori usuranti ha una sua particolare disciplina normativa;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di inserire gli edicolanti all'interno della tipologia dei lavori usuranti.

G/2960-B/25/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessso che:

il rispetto degli equilibri finanziari delle rispettive gestioni degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, consente agli enti di operare a tutela della professione e del flusso contributivo, elementi necessari per garantire la sostenibilità dei saldi previdenziali;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, come già disposto dal comma 34 dell'articolo 1 della legge 243/2004, ulteriori forme e interventi di protezione sociale e di sostegno del reddito, assistenza e welfare.

G/2960-B/26/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

dal 2017 l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale non è più previsto ed è oggi necessario rendere strutturale tale intervento a favore degli esercenti attività commerciali costretti a cessare anticipatamente la propria attività, quale sostegno economico che li accompagna fino al pensionamento di vecchiaia;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere indennizzi per le aziende commerciali in crisi.

G/2960-B/27/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

è diffusa la convinzione secondo la quale le attività agricole stanno assumendo sempre di più una natura «terziaria», ovvero la capacità di promuovere, esplicitamente o implicitamente, una vasta gamma di servizi che affiancano la tradizionale funzione produttiva di beni-alimentari;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere il rifinanziamento della norma di cui alla legge 106 del 2003 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori) per un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

G/2960-B/28/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'estrazione del DNA fetale è un test eseguito a partire da un semplice prelievo di sangue della mamma in attesa, per valutare il rischio che il feto sia affetto da alcune malattie;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere, per le donne in gravidanza, l'esenzione dal pagamento dell'esame riferito all'estrazione del DNA.

G/2960-B/29/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

secondo Eurostat l'Italia è il Paese che conta, in valori assoluti, il maggior numero di poveri in Europa. È quanto emerge dalle analisi dall'Ufficio Statistico dell'Unione Europea sul tasso di privazione sociale;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre la misura di un assegno universale per i figli minori o con disabilità grave appartenenti a nuclei familiari in condizioni di povertà.

G/2960-B/30/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

nel tempo, è andato crescendo il ruolo che le FOB (Fondazioni di origine bancaria) possono svolgere nella costruzione del nuovo *welfare* di comunità: un modello di welfare che supera quello tradizionale, realizzato da una pluralità di attori, sostenibile, equo, accessibile e promotore di comportamenti responsabili e di cittadinanza attiva;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di disporre l'introduzione di un contributo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno fiscale del triennio 2018-2020, in favore delle fondazioni bancarie, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrino negli scopi statuari finalizzati alla promozione del welfare di comunità, purché in relazione ad attività non commerciali. Le erogazioni agevolate, che possono essere richieste solo dagli enti territoriali, dagli enti tenuti all'erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, dagli enti del Terzo settore di cui al relativo Codice, devono essere dirette a specifiche finalità statuarie;

a valutare la possibilità di inserire tra queste anche il sostegno delle attività delle Case rifugio e delle Centri antiviolenza.

G/2960-B/31/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'espropriazione forzata è un complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, al fine di soddisfare il creditore precedente, in attuazione della loro funzione di garanzia generica delle obbligazioni ex art. 2740 c.c.;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di istituire un fondo (fondo patrimonio Italia) in grado di investire – con specifiche modalità e su richiesta degli stessi istituti di credito in difficoltà – negli immobili oggetto di espropriazione forzata che sono posti a garanzia dei crediti deteriorati.

G/2960-B/32/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

per supportare gli investimenti in aree geografiche ritenute strategiche per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, quali Cina, Balcani, Africa e Medio Oriente, Russia e Paesi Caucasicci, India e paesi del Sud Est asiatico colpiti dallo tsunami, America Centrale e Meridionale, lo Stato nel 2004 ha costituito dei Fondi pubblici di Venture Capital distinti per area geografica;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere l'estensione dell'ambito di operatività del Fondo unico di Venture Capital a tutti i Paesi extra UE non ancora ricompresi nell'ambito di operatività del Fondo stesso e con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengono uniformate le modalità e le condizioni di intervento del Fondo.

G/2960-B/33/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il «funzionario itinerante» esplica prevalentemente l'attività finalizzata al rilascio dei passaporti per i nostri connazionali;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di stanziare 300 mila euro annui per i «funzionari itineranti» che devono smaltire l'arretrato nei consolati italiani al fine di rinnovare i passaporti dei nostri connazionali residenti all'estero.

G/2960-B/34/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

In sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'urgenza di approvare il decreto fiscale con la posizione di fiducia ha impedito di rettificare la disposizione per la quale «entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche». La legge quadro sulle missioni internazionali fa infatti riferimento alla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere per quanto concerne l'autorizzazione alla spesa;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di sanare la predetta questione che si è posta con l'approvazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3) del decreto-legge n. 148 del 2017.

G/2960-B/35/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'articolo 12 del decreto-legge 189/2016 riporta quanto segue: 1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011; b)

relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti all'evento sismico del 24 agosto 2016; c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione dell'attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto; d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. 2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione, il Comune rilascia il titolo edilizio. 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili. 5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. 6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di inserire una procedura identificata come «Preistruttoria», utile a determinare la quantificazione del contributo concedibile prima della procedura finalizzata alla concessione ed all'erogazione del contributo medesimo.

G/2960-B/36/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il disegno di legge di bilancio, nella II sezione, prevede un rifinanziamento per euro 290 mln, finalizzato a corrispondere la cosiddetta «card cultura» – istituita dall'art. 1, co. 979, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) per i giovani che avrebbero compiuto 18 anni nel 2016 e nuovamente prevista dall'art. 1, co. 626, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) per i giovani che compiono 18 anni nel 2017 – ai giovani, residenti in Italia, che compiono 18 anni nel 2018 (nonché nel 2019);

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere che la Carta elettronica sia utilizzabile per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, anche nella versione digitale.

G/2960-B/37/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

i tumori pediatrici più comuni sono le leucemie, e tra queste, la leucemia linfoblastica acuta, che ha tassi di sopravvivenza nell'ordine del 90%. Secondi in ordine di frequenza sono i tumori del sistema nervoso centrale, seguiti dai linfomi. Questi tre gruppi di malattie sono responsabili di oltre due terzi dei casi di cancro nell'infanzia;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di istituire un Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica con una dotazione di 5 milioni di euro per anno.

G/2960-B/38/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

bisogna porre rimedio alla situazione di difficoltà in cui versa il settore del motorismo storico italiano;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere per gli autoveicoli e motoveicoli ventennali (20-29 anni) l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche così come era previsto prima dell'intervento attraverso la legge di stabilità 2015 che ha modificato l'art. 63 della legge n. 342 del 2000.

G/2960-B/39/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

le zone interessate dai recenti eventi sismici versano ad oggi in condizioni ancora critiche per la sicurezza dei cittadini;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prorogare la revisione speciale per impianti di risalita delle zone terremotate Umbria Lazio Marche, previa verifica di sicurezza.

G/2960-B/40/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

le zone interessate dai recenti eventi sismici versano ad oggi in condizioni ancora critiche per la sicurezza dei cittadini;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di istituire un fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato in materia di ricostruzione post eventi sismici e a espropri da essi determinati, che vedono soccombenti i comuni.

G/2960-B/41/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

dai dati Istat le persone con difficoltà nel movimento sono 700 mila, cioè l'1,3 per cento della popolazione corrispondente. Tassi più alti si notano fra le donne (1,7 per cento) e fra gli anziani ultraottantenni (ha problemi di movimento il 9,6 per cento di essi). Le persone con difficoltà sensoriali (vista, udito, parole) sono 217 mila persone sopra i 6 anni di età, lo 0,4 per cento della popolazione. Percentuale stabile fra i due sessi, con incidenza che aumenta al crescere dell'età;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rifinanziare il Fondo per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali che attualmente non ha alcun finanziamento. Le funzioni sono assegnate alle Regioni dalla legge 208/2015, senza alcun finanziamento per gli anni 2018-2020.

G/2960-B/42/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

dagli ultimi dati Svimez nel Mezzogiorno cresce l'*export*, aumenta il lavoro ma con basse retribuzioni e il tasso di occupazione è ancora il più basso d'Europa: le emergenze sociali sono difficili da superare. E il saldo migratorio è negativo;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di assegnare una specifica quota del Fondo infrastrutture (pari a 1.000 milioni di euro), alle regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ad interventi di spesa per il trasporto pubblico, attraverso il rinnovamento del parco treni, viabilità e infrastrutture.

G/2960-B/43/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

con la pubblicazione del decreto 83/2015 sono state introdotte nuove procedure per l'esecuzione immobiliare 2018 che riguardano l'espropriazione forzata, le procedure concorsuali e il processo civile telematico;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di disporre che la pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, sia assicurata mediante i quotidiani cartacei, oltre che attraverso i siti *web*.

G/2960-B/44/5

GIBIINO

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 1 reca disposizioni in materia di agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici;

da oltre dieci anni il mercato immobiliare è in profonda crisi;

occorre coniugare la ripresa del mercato immobiliare con gli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione a favore delle imprese costruttrici, per un tempo definito, dal pagamento delle imposte gravanti sugli immobili ricevuti in permuta a fronte della cessione di immobili, a condizione che le stesse imprese effettuino lavori di ristrutturazione sugli immobili ricevuti.

G/2960-B/45/5

GIBIINO

Il Senato

In sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il comma 8 modifica il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 al fine di prorogare per ulteriori due anni di imposta (2018 e 2019) l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi di locazione ridotta al 10% (in luogo del 15%) ed. «cedolare secca» per i contratti: a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica); relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del cod. civ. (in materia di persone giuridiche), purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione; di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cin-

que anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;

da anni Confedilizia denuncia la situazione «molto grave» di commercio e artigianato, settori in cui le imposte, statali e locali raggiungono un livello tale da erodere fino all'80% del canone di locazione. Percentuale di imposizione che arriva a sfiorare il 100%, sottolineano i proprietari, se alle tasse si aggiungono, appunto, le spese di manutenzione o assicurative,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un regime agevolato per i canoni di locazione relativi ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, in base alla decisione del locatore, assoggettandoli ad un'imposta operata nella forma della cedolare secca.

G/2960-B/46/5

GIBINO

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'articolo 18 della legge 289 del 2002 (legge finanziaria 2003, dispone che: «Per i veicoli storici e d'epoca nonché per i veicoli storici d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri-pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono superare la retro attività triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo»;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedete, fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 citato in premessa, la possibilità per i proprietari di veicoli di interesse storico o collezionistico iscritti negli specifici registri di ottenere, a proprie spese, il rilascio dei documenti del veicolo con il numero di targa di prima immatricolazione e di una identica a quella originale di prima immatricolazione per materiale utilizzato, dimensioni e caratteristiche.

G/2960-B/47/5

GIBINO

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il mercato dei veicoli storici e di interesse collezionistico costituisce un importante settore di vendita che valorizza il *made in Italy* e produce lavoro di alta professionalità stilistica, tecnica ed artigianale a vantaggio del patrimonio nazionale, dell'occupazione e delle entrate erariali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione di una aliquota IVA ridotta del 10% per il restauro di vetture storiche e di interesse collezionistico.

G/2960-B/48/5

LANGELLA, BARANI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia siglato in data 11 febbraio 1929 «L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprietà»;

con l'approvazione e della relativa entrata in vigore dell'articolo 3, comma 13, della legge 350/2003, a seguito del quale è stato emanato il D.P.C.M. del 23/04/2004, la somma resa disponibile per la fornitura idrica allo Stato Città del Vaticano a carico dello Stato Italiano è stata stabilita in 4.000.000 di euro annui;

in considerazione che il valore effettivo della fornitura, ammonta a 5.000.000 di euro annui;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che le somme poste annualmente in bilancio per il pagamento del contributo di cui alle premesse non siano riducibili;

a fare in modo che l'importo fissato attualmente in 4.000.000 di euro annui sia incrementato fino al raggiungimento del valore effettivo della fornitura di acqua pari a 5.000.000 di euro annui;

a prevedere che la Ragioneria Generale dello Stato qualifichi il capitolo sul quale sono caricate dette somme come riferito a spese obbligatorie.

G/2960B/49/5

DI BIAGIO

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»

premesso che:

il disegno di legge prevede disposizioni finalizzate all'istituzione del Fondo per il Commercio Equo e Solidale, con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per la valorizzazione dei prodotti provenienti dal Commercio Equo e Solidale nei bandi di gara promulgati dalle Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture;

il Fondo è destinato a garantire che le imprese aggiudicatrici di eventuali appalti promuoventi tali prodotti possano ricevere un rimborso fino al 15% dei maggiori costi conseguiti a seguito della specifica indicazione di tali prodotti;

considerato, inoltre, che:

il segmento della promozione del Commercio Equo e Solidale manca ancora di una normativa di riferimento chiara attraverso la quale siano definiti criteri certi in relazione ai parametri di valutazione dei prodotti e delle imprese operanti nel settore;

in Commissione Industria è attualmente depositato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, finalizzato precisamente a fornire una normativa di riferimento, attesa dal settore ormai da oltre undici anni. Nonostante l'approfondimento condotto e la volontà di procedere all'approvazione di un testo largamente condiviso, il disegno di legge ha subito rallentamenti dovuti ad un'inspiegabile inerzia che ha definito l'attuale situazione in cui si è definito un Fondo per il settore, rimandando ad ulteriori decreti attuativi la definizione di una organica disciplina del settore;

impegna il Governo:

ad avviare quanto prima le opportune misure finalizzate alla definizione di una disciplina quadro sul Commercio Equo e Solidale, di concerto con le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, che consenta di chiarirne le finalità e la cornice operativa, come pure i parametri di riferimento per la valutazione dei prodotti e dei soggetti operanti nella filiera integrale del Commercio Equo e Solidale, a tutela degli operatori e dei consumatori.

G/2960-B/50/5

VICECONTE

Il Senato,

considerato che:

la Manovra per l'anno 2018 ha introdotto diverse misure a tutela dei consumatori, in relazione alla tariffazione dei servizi. In particolare i commi da *3-bis* a *3-octies* dell'articolo 1 del testo in esame introducono misure per la trasparenza della tariffazione dei servizi di luce acqua e gas, mentre l'articolo *19-quinquiesdecies* del decreto-legge n.148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, di regolare la cadenza della fatturazione su base mensile o di multipli del mese e non su base quadri settimanale;

tuttavia mentre le regole di trasparenza per i servizi di luce acqua e gas (commi da *3-bis* a *3-septies*) sono immediatamente operative, le regole per la tariffazione a carico degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche entreranno a regime decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge per adeguare i contratti alla cadenza mensile e, pertanto nella prima decade di giugno 2018;

la norma demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la verifica del rispetto di tale obbligo e l'eventuale irrogazione di sanzioni;

approfittando del periodo di adeguamento alla nuova normativa, taluni operatori continuano ad offrire contratti quadri settimanali; Sky è passata ad ottobre alla tariffazione a 4-8 settimane e il *call center* di Sky non chiarisce adeguatamente al consumatore se l'offerta proposta è quadri settimanale o mensile;

tiro nonostante il divieto espressamente rivolto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella primavera 2017 di non modificare la tariffazione mensile, sta emettendo fatture a otto settimane per la linea fissa, di fatto realizzando un arbitrario incremento tariffario, superiore all'8 per cento, nel periodo di riferimento;

nel rispondere ad interrogazioni in materia, il Ministro dello sviluppo economico ha chiarito che: «l'Autorità ha già avviato i procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori di telefonia che non hanno rispettato le disposizioni previste circa la scadenza mensile nelle offerte di telefonia fissa e convergente e tali procedimenti sono in via di definizione»;

l'indennizzo forfettario pari ad euro 50 e i rimborsi per i ritardi nell'adeguamento in favore di ciascun utente interessato dall'illegittima fatturazione e le sanzioni che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può comminare (fino a 5 milioni di euro e fino al 5 per cento del fatturato realizzato in violazione della norma) appaiono di valore assai inferiore agli introiti realizzabili nel periodo di adeguamento alla nuova normativa, introiti valutati dalla stampa in oltre mezzo miliardo di euro nei sei mesi di vacanza della legge. Per tali motivi i gestori hanno convenienza a proseguire nella pratica scorretta in quanto gli introiti sono superiori alle sanzioni applicabili;

impegna il Governo:

ad attivarsi, con i poteri di sua competenza, nei confronti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di emanare disposizioni che vietino la pratica scorretta di taluni gestori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di continuare ad offrire nuovi contratti quadri settimanali nel periodo di vacanza dell'articolo 19-*quinquiesdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017, individuando per tale fattispecie una specifica ulteriore sanzione.

G/2960-B/51/5

VICARI, VICECONTE

Il Senato,

considerato che:

con la legge di stabilità per il 2016 sono state riformate le modalità con cui gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (commi da 707 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). In caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio per il 2016 tale legge ha previsto la sanzione del recupero totale nell'anno successivo a quello dello sfioramento (quindi recupero 2017 su sfioramento 2016);

la legge di bilancio per il 2017 ha invece previsto la rateizzazione triennale dello sfioramento lettera *a*) del comma 475 della legge 11 dicembre 2016, n.232), ma ha mantenuto la sanzione per coloro che avevano sfiorato nel 2016 (comma 463.);

in sostanza i comuni che hanno sfiorato nel 2016 pagano la sanzione intera nel 2017, mentre quelli che hanno sfiorato nel 2017 pagheranno la sanzione nel triennio 2018-2020;

nel 2016 i comuni sotto i mille abitanti sono stati assoggettati all'obbligo del pareggio di bilancio; si sono registrate difficoltà applicative ed errori di calcolo che in forza delle sanzioni, in taluni casi hanno creato insormontabili deficienza di cassa;

taluni enti si sono rivolti alla giustizia amministrativa per validare le nuove certificazioni positive presentate dopo il termine di 60 giorni dalla trasmissione del rendiconto 2016 e che pertanto non sono state considerate come valide dal Ministero dell'economia e delle finanze e, in subordine, per accedere alla rateizzazione triennale, reclamando la parità di trattamento tra gli inadempienti 2016 e quelli dal 2017 in poi;

impegna il Governo:

in considerazione della necessità di non portare al dissesto enti strutturalmente sani, ad ottemperare con la massima sollecitudine il disposto della giustizia amministrativa, reintegrando le somme dovute in caso di pronuncia favorevole.

G/2960-B/52/5

VICECONTE

Il Senato,

considerato che:

le disposizioni di cui ai commi 274-*bis*, 274-*ter* e 274-*quater* sono strettamente connesse le une alle altre afferendo tutte al quadro regolatorio del servizio postale universale, così come indicato anche nella relazione illustrativa della norma che prevede «un'evoluzione della fornitura del servizio universale in funzione del contenuto tecnico economico e sociale nonché delle esigenze degli utenti»;

il comma 274-*ter* nella parte in cui prevede la possibilità per i piccoli comuni di stipulare appositi protocolli aggiuntivi col fornitore del Servizio postale universale, trattandosi evidentemente di protocolli aggiuntivi al contratto di programma (come si evince anche dal riferimento all'articolo 9 della legge n. 158 del 2017 sui piccoli comuni), è evidente faccia riferimento al contratto di programma che entrerà in vigore dal 10 gennaio 2010 e che è considerato ai fini della decorrenza della norma di cui al precedente comma 274-*bis*;

tenuto conto del quadro normativa delineato dai citati commi e dello stretto coordinamento tra tali norme, si deve pertanto, necessariamente, interpretare che la decorrenza del 10 gennaio 2020 prevista dal comma 274-*bis* riguardi l'intero impianto normativo testo citato; è d'al-

tronde impensabile un disallineamento temporale di norme strettamente correlate che perseguono il medesimo obiettivo; questa interpretazione trova, peraltro, conferma nella mancata previsione di apposite provviste finanziarie che si sarebbero dovute allocare ai fini della sostenibilità dei nuovi oneri derivanti per Poste Italiane dalla previsione di cui al comma 274-ter. Infatti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del contratto di programma vigente in caso, tra l'altro, di mutamenti del quadro normativo e regolatorio, lo stesso può essere oggetto di revisione delle Parti contraenti, al fine di adeguarlo alle modifiche intervenute che abbiano incidenza sul sinallagma contrattuale, negoziando le integrazioni del contratto necessarie per adeguarlo alle modifiche intervenute e, dunque, a ciò è sottesa anche la revisione del contratto vigente da un punto di vista economico-finanziario, pertanto la previsione di cui al comma 274-ter se non allineata con la decorrenza al 10 gennaio 2020 avrebbe dovuto essere supportata dalle adeguate risorse finanziarie;

pertanto, la volontà di rinviare al 10 gennaio 2020 anche per questo comma è evidente perché solo in quella data potranno essere individuate, a legislazione vigente, le risorse disponibili in occasione della stipula del nuovo contratto di programma 2020-2024;

infine, il Relatore stesso, come risulta dal resoconto stenografico, conferma l'applicazione delle nuove disposizioni a partire dal 10 gennaio 2020, rispondendo all'onorevole Boccadutri;

impegna il Governo:

a confermare l'applicazione temporale al complesso normativa di cui ai commi 274-bis, 274-ter e 274-quater nel senso di cui in premessa.

G/2960-B/53/5

ANITORI, VICECONTE

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 1, comma 119 prevede delle specifiche disposizioni in favore del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

il lavoro in infanzia, preadolescenza e adolescenza nelle società industriali avanzate sta assumendo molteplici espressioni dal carattere ambiguo e contraddittorio. Accanto alle forme classiche di lavoro minorile ve ne sono alcune più sofisticate e apparentemente meno dannose per la salute fisica e psicofisica dei bambini, accettate senza reazione da parte dell'opinione pubblica e spesso meno socialmente e istituzionalmente poste sotto attenzione. In particolare, una delle massime espressioni è rappresen-

tata dal fenomeno delle bambine modelle, ormai abitudine commerciale nel mondo della moda-bambino;

attualmente il quadro normativa di riferimento per la tutela dei bambini lavoratori è incentrato intorno alle disposizioni della legge n. 977 del 1967. L'articolo 3 della citata legge afferma che: «L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti»;

l'articolo 4, inoltre, precisa che: «La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale»;

nell'ambito del fenomeno delle bambine modelle, secondo quanto emerso anche dal libro inchiesta «Bellissime. Baby miss, giovani modelli e aspiranti lolite» della scrittrice Flavia Piccinni, si evince chiaramente una realtà poco trasparente e preoccupante: le bambine, infatti, sono spesso vittime di un'adultizzazione precoce, vengono truccate e presentate con atteggiamenti, comportamenti, abiti e calzature non in linea con la loro età, particolare che dovrebbe spingere a interrogarsi in primis rispetto alla percezione dei minori in merito a ciò che accade e che li circonda. Oltretutto agli stessi non è garantito alcun supporto di tipo psicologico, né alcuna-garanzia rispetto alla produzione e all'utilizzo di immagini, che potrebbero subire delle forme di distorsione di carattere pedopornografico;

altra questione denunciata dall'inchiesta citata, è quella delle *baby miss* che arrivano dall'estero, prevalentemente da Spagna e Russia, e rispetto alle quali bisognerebbe appurare che le partecipazioni siano in regola rispetto al lavoro minorile – dei Paesi nativi, e che la gestione fiscale delle partecipazioni si svolga secondo la regolamentazione italiana;

la problematica deve essere osservata, valutata! e affrontata in una dimensione socialmente e culturalmente più ampia, ovvero con il superamento degli stereotipi di genere, anche in piccola età. I ruoli di genere si costruiscono e si affermano attraverso una serie di influenze sociali, esercitate in particolare dai mezzi di informazione e dalla società dell'immagine, che prendono forma nelle fasi dell'infanzia e dell'adolescenza e si sviluppano poi per tutta la vita;

molte volte, soprattutto le bambine entrano precocemente in contatto con modelli di genere promossi dalla televisione, dallo spettacolo ludico, dalle pubblicità e dagli atteggiamenti osservati nella società; nondimeno;

anche le strategie di *marketing* rivolte ai bambini e ai genitori tendono a produrre nonché rinforzare stereotipi di genere;

inoltre, anche l'Italia ha ratificato la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the rights of the child),

adotta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, che riconosce i diritti civili, sociali; politici, culturali ed economici, di cui sono titolari bambini, bambine e adolescenti. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della convenzione, «gli Stati parte adottano ogni misura legislativa, amministrativa; sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale», concetto ribadito anche dall'articolo 37 della nostra Carta costituzionale;

con riguardo specifico al caso citato, la partecipazione dei minori a sfilate di moda o a spot pubblicitari è regolata dalla circolare n. 67 del 1989 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che stabilisce varie prescrizioni in base all'età dei minori;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rafforzare le prescrizioni della legge n. 977 del 1967 e della circolare sopra citata, al fine di garantire nuove e più incisive forme di sostegno ai bambini coinvolti nelle attività legate al mondo dello spettacolo e della pubblicità.

G/2960-B/54/5

VICECONTE

Il Senato,

considerato che:

il provvedimento in esame contiene norme in materia di tutela ambientale, in particolare in materia di qualità dell'aria. Nella città di Villa San Giovanni (Re), punto di approdo per l'attraversamento dello Stretto di Messina, che fa parte del Corridoio n. 5 tra Palermo ed Helsinki, l'inquinamento acustico ed ambientale del centro cittadino è ai limiti delle soglie di tollerabilità legale, come da tutte le rilevazioni operate da Arpacal, dalle quali è emersa la dannosità, ambientale ed acustica;

attualmente gli approdi risultano essere a meno di 50 metri dal tessuto urbano, a meno di 100 metri dal centro città (scuole di ogni ordine e grado, uffici comunali, alberghi, ristoranti ecc.). Il percorso all'interno della città che i veicoli sono costretti a percorrere, a causa dell'attuale dislocazione degli approdi, lungo da 1,5 a 2 Km, determina il liberarsi di tutte le sostanze tossiche che provengono dai gas di scarico dei veicoli, altamente nocive per la salubrità dell'ambiente, per la salute dei cittadini e per il benessere della vita quotidiana della comunità vellese;

i traffico veicolare che attraversa la città di Villa San Giovanni è di oltre 2 milioni di autoveicoli all'anno, tra i quali, nell'impossibilità di utilizzare il porto di Reggio Calabria per motivi di tutela ambientale, centi-

naia di migliaia di mezzi pesanti, molti dei quali contenenti materiali pericolosi;

la medesima questione è stata affrontata e risolta nella sponda sicula, con il finanziamento concorrente, statale e regionale, di 72 milioni di euro. È in corso di realizzazione il nuovo porto di Tremestieri, verso e dal quale sarà spostato tutto il traffico veicolare in ingresso ed uscita dalle autostrade e che attualmente attraversa Messina. L'opera, già appalata, è prossima all'inizio dei lavori e sarà completata entro un paio d'anni;

una ipotesi progettuale per la sponda calabra, redatta dal Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche – Sicilia – Calabria – Opere Marittime per la Calabria – Ufficio di Reggio Calabria, è stata già sviluppata e prevede la realizzazione di nuovi approdi a sud del porto di Villa San Giovanni (RC) in località Bolano-Acciarello;

secondo tale progetto, sarebbe possibile l'ormeggio contemporaneo di più natanti, con conseguente riduzione degli attuali tempi di attesa entro gli *standards* europei;

impegna il Governo:

ad attivarsi per individuare le risorse, anche di origine comunitaria, da destinare alla realizzazione del nuovo porto di Villa San Giovanni, punto di snodo cruciale nell'ambito del Corridoio Transeuropeo n.5 Helsinki Palermo.

G/2960-B/55/5

FORMIGONI, VICECONTE

Il Senato,

in base ai dati della Fondazione Senior Italia Federanziani, in Italia ci sono 12,5 milioni di nonni, di età media compresa tra i 54 e i 55 anni, oltre un quarto dei quali si occupa dei nipoti, la percentuale più alta in Europa. L'occupazione non è misurata solo in termini di tempo: oltre che come *baby sitter*, i nonni fungono infatti spesso da veri e propri salvagenti familiari;

nel 2016, in base ai dati del rapporto Assimoco-Ermeneia, la cifra che le famiglie italiane hanno trasferito ai giovani ammonta a 38,5 miliardi di euro, di cui 30 miliardi proveniente dai genitori e 8,5 miliardi dai nonni. Il rapporto Istat sulle condizioni di vita dei pensionati indica non a caso che il rischio di povertà tra le famiglie con pensionati risulti più basso che nelle altre famiglie, con una stima pari al 16,5 per cento contro il 22,5 per cento; di fatto avere un pensionato in famiglia abbassa il rischio che la famiglia scivoli nella povertà;

secondo una indagine stata presentata nel settembre 2017, in questi anni di crisi sono stati i nonni gli ammortizzatori sociali più preziosi per le famiglie italiane;

la possibilità per un ascendente diretto di detrarre talune tipologie di spesa per i nipoti, nonché quella di figli e nipoti di detrarre le medesime spese per i genitori o i nonni, secondo le modalità previste dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, consente di ampliare il welfare familiare e di rafforzare i legami intergenerazionali;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre agevolazioni fiscali che consentano ai parenti in linea retta che sostengono spese per conto di un altro parente in linea retta, di poter beneficiare dello stesso sconto Irpef riconosciuto per le spese effettuate per il mantenimento dei figli.

G/2960-B/56/5

VICECONTE

Il Senato,

considerato che:

la riduzione dell'incidentalità stradale è un obiettivo che l'Italia persegue con impegno da diversi decenni: dal 2001 a oggi il numero delle vittime è diminuito del 53,7 per cento;

tuttavia, il numero dei morti rimane molto elevato: secondo gli ultimi dati Istat-ACI disponibili, nel 2016 sono state 3.283 le vittime sulle strade, e i primi numeri sugli incidenti stradali mortali registrati da Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri fino a metà luglio del 2017 fanno registrare un ulteriore + 1% rispetto allo stesso periodo del 2016. Tra questi circa il 24% dd. totale, ovvero 773 morti, si muoveva in motociclo. L'Indice di mortali di questa categoria «debole» della strada è doppio rispetto a quello degli automobilisti, così come quasi doppio è l'Indice di lesività (rapporto tra feriti e n0 di incidenti);

la significatività della riduzione di mortalità tra gli automobilisti e utenti delle due ruote è correlata ai livelli di sicurezza: gli incidenti in auto creano minori conseguenze alle persone grazie ai notevoli progressi delle tecnologie di costruzione di dispositivi di sicurezza: dei veicoli, mentre per lo più i dispositivi per la sicurezza dei motociclisti non sono integrati al mezzo, ma «indossati» dal guidatore;

considerato che sul punto esistono anche politiche sovranazionali (dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dalla Commissione europea) finalizzate a dimezzare le vittime stradali entro il 2020 e adottate misure e politiche volte a ridurre il numero di limiti con lesioni gravi in incidenti stradali, è evidente come sia necessario incidere sugli indici di mortalità e di lesività per gli utenti delle due ruote;

per questa categoria di utenti, la sicurezza stradale passa attraverso i progressi nella progettazione di motocicli e ciclomotori, e tramite l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e protezione individuale per le due ruote, ancora poco diffusi;

i benefici in termini di riduzione delle conseguenze di un incidente depuanti dall'utilizzo sulle due ruote del corretto equipaggiamento di sicurezza sono stati studiati dal MAIDS, Motorcycle Accidents In Depth Study realizzato tra il 1999 e il 2004, che hanno dimostrato – dettagliando specifiche percentuali di «fattore di protezione» per tipologia di dispositivo tecnico – che l'utilizzo di abbigliamento adeguato in termini di sicurezza e protezione attenua o addirittura evita le conseguenze degli incidenti per motociclisti e ciclomotoristi;

in base alle stime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il costo sociale totale per gli incidenti stradali con lesioni a persone, a prezzi costanti 2010, è quantificato pari a circa 17 miliardi di euro nel 2016 di cui quasi 3,8 miliardi di euro per gli incidenti su due ruote;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incentivare l'acquisto di dispositivi di sicurezza e protezione per motociclisti omologati e certificati secondo le norme tecniche europee standardizzate tramite una detrazione dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per una quota parte pari al 50 per cento delle spese documentate.

G/2960-B/57/5

VICECONTE

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n228 dispone che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possano vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti. in misura prevalente dalle rispettive aziende,

la possibilità di vendere prodotti non provenienti. dalle rispettive aziende, purché in misura non prevalente, comporta che ciascun imprenditore può commercializzare fino al 49 per cento di prodotti altrui – e quindi sostanzialmente oggetto di attività di intermediazione commerciale – a prescindere da qualsiasi collegamento territoriale tra luogo di produzione e di vendita e senza alcun obbligo di informare il consumatore sulla provenienza dei prodotti,

qualora l'ammontare dei ricavi derivanti. dalla vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superate a 160mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni

di euro per le società all'attività non si applicano le regole del commercio (d.lgs. 114/98);

l'attuale impianto normativo determina un forte sbilanciamento a favore delle imprese agricole e a svantaggio di quelle del commercio, con una evidente e significativa alterazione delle dinamiche concorrenziali di mercato;

la previsione di estensione della vendita diretta, contenuta nell'articolo 1, comma 291, capoverso «art. 13 – distretti del cibo» comma 7 del disegno di legge di bilancio in esame, rende ancora più gravoso il quadro laddove si consente la vendita «di Prodotti agricoli anche manipolati o tra riforma già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o privati;

impegna il Governo:

ad adottare misure regolamentari e/o interpretative che chiariscano che le imprese agricole possono vendere al dettaglio solo prodotti provenienti direttamente dalle aziende agricole, che siano per la parte prevalente provenienti dalla propria azienda e per la parte non prevalente comunque acquistati da altre aziende agricole.

G/2960-B/58/5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

il provvedimento contiene numerose misure in favore degli enti territoriali che insistono presso i territori colpiti da calamità naturali negli ultimi anni, anche ai fini della ricostruzione delle infrastrutture danneggiate;

sono altresì previste numerosi interventi a sostegno della riqualificazione del patrimonio artistico e culturale;

tra questi, il comma 339 prevede uno stanziamento in favore di un edificio di culto sito in Villafranca in Lunigiana (Ms) reso inagibile a seguito dell'alluvione del 25 ottobre 2011;

nel comune di Villafranca in Lunigiana insistono due edifici di culto entrambi con il medesimo nome, il che rende necessario specificare l'effettivo destinatario dei fondi stanziati;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede applicativa volte a chiarire che lo stanziamento di cui alle premesse è in favore della chiesa San Michele sita in via dell'Ardito, presso la frazione Fornoli del comune di Villafranca in Lunigiana (Ms).

Art. 1.

1.1

COMAROLI

Al comma 3, lettera a), numero 2), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle parole: «55 per cento».

Conseguentemente, agli oneri, pari a 18,5 milioni di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.2

COMAROLI

Al comma 3, lettera a), numero 6-bis, comma 2-quater.1, la parola: «congiuntamente» è soppressa.

Conseguentemente, agli oneri, pari a 18,5 milioni di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3

COMAROLI

Al comma 3-quinquies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo che agli utenti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica».

1.4

GIBIINO

Dopo il comma 8-ter inserire i seguenti:

«8-*quater*. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di contrastare l'evasione ed incentivare l'emersione dei redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, a titolo sperimentale per il triennio 2018-2020, qualora i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, incassino tramite strumenti di pagamento tracciabili i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituto d'imposta, una ritenuta a titolo di imposta pari al 10 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto".

8-*quinquies*. All'onere derivante dal comma 8-*quater*, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo».

1.5

GIBIINO

Dopo il comma 8-ter inserire i seguenti:

«8-*quater*. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi

nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

8-quinquies. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 8-*quater* nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

8-sexies. Alle minori entrate, derivante dai commi precedenti, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo».

1.6

GIBINO

Dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:

«8-*quater.* Al comma 63, lettera "c)", dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole: "da almeno una delle parti" sono inserite le seguenti: "al momento della sottoscrizione del contratto preliminare o, in assenza del contratto preliminare, entro i 30 giorni precedenti ratto di trasferimento, costituzione o estinzione"».

1.7

GIBIINO

Dopo il comma 8-ter aggiungere i seguenti:

«8-*quater*. È riconosciuta all'impresa costruttrice l'esenzione, per la durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, dal pagamento delle imposte gravanti sull'immobile ricevuto in permuta per le cessioni di unità immobiliari effettuate, dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, da imprese costruttrici a favore di qualunque soggetto, a fronte delle quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall'altra parte un immobile, a condizione che l'impresa costruttrice si impegni ad eseguire, sull'immobile stesso, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di raggiungere la classe energetica superiore rispetto a quella già in essere.

8-*quinquies*. Ove l'impresa costruttrice non esegua i lavori di ristrutturazione ovvero li esegua in modo tale da non consentire l'attribuzione al fabbricato della classe energetica superiore, l'agevolazione di cui al comma 1 si intende revocata e risulteranno dovute tutte le imposte gravanti annualmente su detto immobile a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo.

8-*sexies*. All'onere derivante dai commi precedenti, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo».

1.8

COMAROLI

Al comma 12-quinquies, sopprimere le parole: «ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni».

1.9

COMAROLI

Al comma 12-sexies, sostituire le parole: «tre mesi» *con le seguenti:* «quattro mesi».

1.10

COMAROLI

Al comma 12-sexies, sopprimere le parole: «o del funzionario».

1.11

COMAROLI

Al comma 15-bis, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «65 milioni».

1.12

COMAROLI

Al comma 15-bis, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «70 milioni».

1.13

COMAROLI

Al comma 16-bis, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «softwar e sistemi digitali per incrementare la produttività delle micro e piccole imprese».

Conseguentemente, agli oneri, pari a 18,5 milioni di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.14

COMAROLI

Al comma 16-bis, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «softwar e sistemi digitali per l'avvio dei processi di ricambio generazionale all'interno delle micro e piccole imprese».

Conseguentemente, agli oneri pari a 18,5 milioni di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.15

COMAROLI

Al comma 17-bis, sostituire le parole comprese tra: «5 milioni» e «flussi turistici» con le seguenti: «4 milioni di euro destinate al finanziamento di una campagna finalizzata alla promozione del turismo estero in Italia».

Conseguentemente, al Ministero degli Esteri, Missione 1, Programma 1.8, apportare la seguente variazione:

2018:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

1.16

COMAROLI

Al comma 17-bis, sostituire le parole comprese tra: «5 milioni» e «flussi turistici» con le seguenti: «3 milioni di euro destinate al finanziamento di una campagna finalizzata alla promozione del turismo estero in Italia».

Conseguentemente, al Ministero degli Esteri, Missione 1, Programma 1.8, apportare la seguente variazione:

2018:

CS: – 2.000.000;

CP: – 2.000.000.

1.17

COMAROLI

Al comma 17-bis, sostituire le parole comprese tra: «5 milioni» e «flussi turistici» con le seguenti: «2 milioni di euro destinate al finanziamento di una campagna finalizzata alla promozione del turismo estero in Italia».

Conseguentemente, al Ministero degli Esteri, Missione 1, Programma 1.8, apportare la seguente variazione:

2018:

CS: – 3.000.000

CP: – 3.000.000.

1.18

COMAROLI

Al comma 17-bis, sostituire le parole comprese tra: «5 milioni» e «flussi turistici» con le seguenti: «un milione di euro destinate al finanziamento di una campagna finalizzata alla promozione del turismo estero in Italia».

Conseguentemente, al Ministero degli Esteri, Missione 1, Programma 1.8, apportare la seguente variazione:

2018:

CP: – 4.000.000;

CS: – 4.000.000.

1.19

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CIOFFI

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale, è istituito, presso il Ministero per lo sviluppo economico, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dei Comuni che provvedano ad installare reti comunali di tipo Wi-Fi (Wireless Fidelity) gratuito e aperto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adot-

tare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 101 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 1065, è ulteriormente ridotto di euro 100.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

1.20

CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 19.

1.21

GIBIINO

Dopo il comma 21-ter, inserire i seguenti:

«21-*quater*. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è soppresso.

21-*quinquies*. All'onere derivante dal comma precedente, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo».

1.22

GIBIINO

Dopo il comma 21-ter, inserire i seguenti:

«21-*quater*. Alla Tabella A – Parte III, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*septiesdecies*), inserire il seguente:

"127-*octiesdecies*) restauro vetture storiche e d'interesse collezionistico".

21-*quinquies*. All'onere derivante dal comma, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo».

1.23

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 32, inserire il seguente comma:

«32-bis. All’Allegato A del comma 9 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono aggiunte le seguenti spese:

sistemi per migliorare l’automazione, l’efficienza produttiva, le caratteristiche qualitative del prodotto/servizio, il contenimento energetico, nonché l’ergonomia e la sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0; ivi comprese le fasi di vendita e distribuzione;

sistemi di gestione della realtà aumentata e *virtual reality* applicati a soluzioni tecnologiche in store per l’ausilio ai processi di vendita;

sistemi *hardware* (sensori) e *software* (algoritmi) per la profilazione e misurazione *in store* e in remoto interconnessi ai processi produttivi, ivi compresi i processi di distribuzione e vendita;

sistemi integrati della gestione logistica ivi incluse le fasi di *display* e vendita, anche attraverso modalità alternative allo store fisico (ad esempio «*click and collect*»);

macchine automatiche di vendita interconnesse a sistemi di pagamento digitali e a sistemi di tracciabilità, rilevazione ed invio delle informazioni fiscali, gestibili anche da remoto;

sistemi digitali per la gestione dei servizi ricreativi e turistici».

Conseguentemente alla tabella A, alla voce «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2018: – 17.000.000;

2019: – 17.000.000;

2020: – 17.000.000.

1.24

COMAROLI

Al comma 35-bis, sostituire: «500.000» con: «1.000.000».

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: «18.977.000 euro per l’anno 2018», con le parole: «17.977.000 per l’anno 2018».

1.25

COMAROLI

Al comma 35-bis, sostituire: «1.000.000» con: «2.000.000».

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: «3.277.000 per l'anno 2019,» con le seguenti: «1.277.000 euro per l'anno 2019,» e le parole: «5.525.000 euro per l'anno 2020», con le parole: «3.525.000 per l'anno 2020».

1.26

COMAROLI

Al comma 35-bis sostituire: «30 per cento», con «40 per cento».

1.27

COMAROLI

Al comma 38-bis, sostituire: «75 milioni di euro», con: «100 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: «18.977.000 euro per l'anno 2018», con le parole: «18.877.000 per l'anno 2018».

1.28

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 38, inserire i seguenti:

«38-bis 1. Il comma 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

38-ter. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera c) è soppressa».

1.29

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, FATTORI, DONNO

Dopo il comma 38, inserire i seguenti:

«38-bis. A decorrere dall'anno 2018, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i terreni ricadenti in aree fabbricabili posseduti o detenuti, a qualunque titolo, e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

38-ter. Agli oneri di cui al comma 38-bis pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 1065».

1.30

COMAROLI

Sostituite i commi 39-quinquies e 39-sexies con i seguenti:

«39-quinquies. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'articolo 19-quinquies è soppresso.

39-ter. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "cinquanta per cento" ogni qual volta ricorrono sono sostituite dalle parole: "venticinque per cento".

39-sexies. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.

39-sexies.1. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo

deve prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.

39-*sexies*. 2. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi: aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-*quater*. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stato oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-*quinquies*. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

1.31

COMAROLI

Sostituire i commi 39-quinquies e 39-sexies, con i seguenti:

«39-*quinquies*. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'articolo 19-*quinquies* è soppresso.

39-*sexies*. Agli articoli 62-*quater*, comma 1-*bis*, e 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, il. 504, le parole: "cinquanta per cento" ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole: "venticinque per cento".

39-*sexies*.1. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-*quater*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.

39-*sexies*.2. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-*quater* mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo

deve prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.

39-sexies.3. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi: aventi ad oggetto le imposte di cui al comma *39-quater*. Nel caso in cui tali provvedimenti siano statu oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma *39-quinquies*. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

39-sexies.4. Il comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è sostituito dal seguente:

"11. È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato"».

1.32

COMAROLI

Al comma 39-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), premettere la seguente:

«0) al comma *1-bis*, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle parole: "venticinque per cento"»;

2) dopo il comma *39-bis*, inserire il seguente:

39-bis.1. All'articolo *39-terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle parole: "venticinque per cento"».

Conseguentemente: alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 45.000.000;

2019: - 45.000.000;

2020: - 45.900.000.

1.33

COMAROLI

Al comma 39-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

3) alla lettera a), premettere la seguente:

«0) al comma 1-bis, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle parole: "venticinque per cento"»;

4) dopo il comma 39-quinquies, inserire i seguenti:

«39-quinquies.1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle parole: "venticinque per cento".

39-quinquies.2. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'articolo 19-quinquies è soppresso.

39-quinquies.3. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.

39-quinquies.4. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.

39-quinquies.5. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi: aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quinquies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

Conseguentemente: alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 45.000.000;
2019: - 45.000.000;
2020: - 45.000.000.

1.34

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Dopo il comma 66, inserire il seguente:

«66-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è inserita la seguente lettera:

"i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, per la frequenza di corsi di musica, di arte e di teatro sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni ed altre strutture rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2018: - 20.000.000;
2019: - 20.000.000;
2020: - 20.000.000.

1.35

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 66, inserire il seguente:

«66-bis. Al comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo le parole: "in favore delle Camere di commercio." aggiungere le seguenti: "La *start-up* innovativa è esonerata dal pagamento annuale della tassa di concessione governativa"».

Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.000.000;
2019: – 4.000.000;
2020: – 5.000.000.

1.36

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:

«70-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è incrementato di 100 milioni per l'anno 2018».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: «Ministero dell'economia e finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: 100.000.000.

1.37

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE

Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:

«71-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di diffondere la cultura della mobilità sostenibile mediante l'uso più efficiente del parco di veicoli privati circolanti e la contestuale diminuzione del numero medio di veicoli privati parcheggiati e non utilizzati, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per gli investimenti destinati ad un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità alternativa e sostenibile, con particolare riferimento alla promozione del *car sharing* tra privati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.

1.38

CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:

«72-bis.1. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n.366, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

1.39

CIAMPOLILLO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 75, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-bis.1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis recano avvertenze combinate relative alla composizione e alle caratteristiche dei prodotti contenenti nicotina, delle sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché delle sostanze liquide dei prodotti contenenti o meno nicotina"».

1.40

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere i commi da 93 a 95.

1.41

COMAROLI

Al comma 97-sexies, aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo comunque la permanenza degli uffici postali già presenti nei Comuni rurali o nei Comuni montani, così come definiti dall'articolo 2 della delibera Agcom 342/14/CONS».

1.42

COMAROLI

Al comma 97-sexies, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle more di un piano di concertazione fra la società e le amministrazioni locali coinvolte, finalizzata a valutare l'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e la possibile individuazione di soluzioni alternative più rispondenti a un specifico contesto territoriale, che siano in grado di coniugare le esigenze di equilibrio economico con quelle di tutela dell'utenza, viene rinviata l'entrata in vigore del nuovo piano di razionalizzazione di Poste».

1.43

COMAROLI

Dopo il comma 97-sexies, inserire il seguente:

«97-sexies.2. La società Poste Italiane, entro il 31 gennaio 2018, fornisce una lista dettagliata degli uffici postali coinvolti nel piano di razionalizzazione in atto, specificando per ognuno il rapporto costi/benefici, spread del territorio suddiviso per Nord, Sud e Centro, costi delle locazioni, depositi medi, numero della popolazione servita».

1.44

COMAROLI

Dopo il comma 97-sexies, inserire il seguente:

«97-sexies.2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua una puntuale verifica di ogni singola misura di razionalizzazione della rete di uffici postali (chiusura o rimodulazione oraria) da parte di Poste Italiane, al fine di valutare di volta in volta, in relazione al caso concreto, la portata dei disagi eventualmente arrecati all'utenza, anche in relazione all'età ana-

grafica della popolazione servita e alle condizioni del trasporto pubblico che collega gli uffici postali, nonché i corrispondenti benefici in termini di miglioramento dell'efficienza complessiva della rete e di riduzione dei costi del servizio universale ricadenti sulla collettività».

1.45

COMAROLI

Dopo il comma 97-sexies, inserire il seguente:

«97-sexies.2. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito l'ammontare complessivo dei contributi statali erogati negli ultimi cinque anni a Poste Italiane per l'espletamento del servizio pubblico universale e aggiorna tale pubblicazione entro il 31 dicembre di ogni anno».

1.46

COMAROLI

Dopo il comma 97-sexies, inserire il seguente:

«97-sexies.2. Considerato il ridimensionamento del servizio pubblico offerto, il Ministero dello sviluppo economico valuta la congruità dell'ammontare dei contributi statali e il persistere delle convenzioni in essere».

1.47

COMAROLI

Dopo il comma 97-sexies, inserire il seguente:

«97-sexies.2. il Ministero dello sviluppo economico rende noti, attraverso specifica pubblicazione, i dati relativi all'ammontare dei depositi postali suddivisi per Regione».

1.48

COMAROLI

Dopo il comma 97-sexies, inserire il seguente:

«97-sexies.2, il Ministero dello sviluppo economico valuta la possibilità che alcuni servizi, non ritenuti strettamente connessi all'espletamento del Servizio universale, vengano offerti non in regime di esclusiva da Poste Italiane».

1.49

COMAROLI

Al capoverso comma 157-bis, comma 9-sexies, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass)».

1.50

COMAROLI

Al comma 157-bis, capoverso comma 9-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La garanzia concessa dallo stato non può essere utilizzata per favorire attività di delocalizzazione della produzione».

1.51

COMAROLI

Al comma 157-bis, capoverso comma 9-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia della disposizione è subordinata al parere preventivo dei competenti organi dell'Unione europea».

1.52

COMAROLI

Al comma 165, sopprimere la lettera a-bis.

1.53

COMAROLI

Al comma 165, lettera a), sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «un milione».

1.54

COMAROLI

Al comma 165, lettera a), sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «500mila».

1.55

COMAROLI

Al comma 165, nella lettera a-bis) sostituire le parole: «200mila» con le seguenti: «100mila».

Conseguentemente, ridurre l'accantonamento del Ministero degli Affari Esteri:

2018: – 100.000;

2019: – 100.000;

2020: – 100.000.

1.56

COMAROLI

Al comma 165, alla lettera d) sostituire le parole: «600.000 euro» con le seguenti: «500.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.800.000;

2019: – 1.900.000;

2020: – 2.400.000.

1.57

COMAROLI

Al comma 165, alla lettera e), sostituire le seguenti parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni».

1.58

COMAROLI

Al comma 165, alla lettera h), dopo le parole: «di disagio sociale» aggiungere le seguenti: «dando la priorità a coloro che risiedono nelle zone di maggior tensione o in quelle nelle quali l'ordine pubblico risulti particolarmente compromesso».

1.59

COMAROLI

Al comma 165, nella lettera h), sostituire le parole: «di disagio sociale» con le seguenti: «di maggior pericolo».

1.60

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 167, inserire i seguenti:

«167-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua una ricognizione dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e trasmette una relazione annuale al Parlamento. Le economie di cui al primo periodo, sono destinate all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Fondo speciale Ape Sociale", con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro, finalizzato ad ampliare la platea dei beneficiari.

167-ter. Agli oneri di cui al comma 167-bis, valutato in 800 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede ai sensi dei successivi commi.

167-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare.";

b) al comma 5-bis le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento".

167-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.";

b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento";

c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento"».

1.61

COMAROLI

Al comma 175-bis, lettera c) (em. 36. 71. N F), sostituire le parole: «secondo anno» con le seguenti: «terzo anno».

1.62

COMAROLI

Al comma 175-bis, lettera c) (em 36. 71. N F), sostituire le parole: «e organizzative» con le seguenti: «finanziarie e organizzative».

1.63

COMAROLI

Al comma 185-bis (em 39. 84.), sostituire le parole: «e colloquio» con le seguenti: «ed esami».

1.64

COMAROLI

Al comma 185-bis (em. 39. 84.), sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «quarantotto mesi».

1.65

COMAROLI

Sopprimere il comma 185-bis.

1.66

COMAROLI

Al comma 185-bis sostituire le parole: «500.000 euro annui», con le seguenti: «200.000».

1.67

COMAROLI

Al comma 185-ter sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «500.000 euro».

1.68

COMAROLI

Al comma 188-bis (em. 36. 71. N F), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

1.69

COMAROLI

Al comma 188-bis, aggiungere in fine: «Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, devono essere autorizzati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In sede di autorizzazione, il Ministero si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta per l'esecuzione degli interventi, per un ammontare non superiore alla metà della stessa, o fino al suo intero ammontare se gli stessi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico. Per la determinazione del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali

contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali».

1.70

COMAROLI

Al comma 188-bis, aggiungere in fine: «Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, devono essere autorizzati dalla Soprintendenza. In sede di autorizzazione, la soprintendenza si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta per l'esecuzione degli interventi, per un ammontare non superiore alla metà della stessa, o fino al suo intero ammontare se gli stessi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico. Per la determinazione del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali».

1.71

COMAROLI

Al comma 188-bis, aggiungere in fine: «Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta per l'esecuzione degli interventi, per un ammontare non superiore alla metà della stessa; o fino al suo intero ammontare se gli stessi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico. Per la determinazione del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali».

1.72

CASTALDI, NUGNES, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 189, inserire i seguenti:

«189-bis. Al fine di favorire gli interventi di bonifica di edifici privati contaminati da amianto, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare il fondo per la bonifica degli edifici privati contaminati da amianto, di seguito "Fondo".

189-ter. Il fondo di cui al precedente comma, ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

189-quater. Il Ministro dell'Ambiente e del territorio e del mare con proprio decreto fissa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 106-quinquies».

Conseguentemente alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 5.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

1.73

COMAROLI

Al comma 203, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «per l'anno 2018».

1.74

COMAROLI

Dopo il comma 215-bis (em. 39-quater.14 NF), inserire i seguenti:

«215-bis.1 Anche a fine di sostenere la realizzazione dell'ambito territoriale strategico di rilievo regionale denominato "Waterfront di La Spezia", l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientate promuove un Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Comune della Spezia, Agenzia del Demanio finalizzato, tra l'altro, alla ripermetrazione delle aree demaniali marittime e di quelle urbane.

215-bis.2. In conseguenza dell'Accordo di cui al c. 1 e di ogni eventuale provvedimento necessario conseguente, le aree così definite sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del Comune della Spezia per essere destinate a funzioni di carattere urbano secondo le previsioni dagli strumenti urbanistici vigenti o da adeguare sulla base del redigendo *masterplan*. Tenuto conto della elevata componente di interventi programmati sulle aree oggetto di sdemanializzazione, le modalità da adottare ed i relativi criteri di calcolo del valore delle aree da sdemanializzare si rifaranno a quelli in uso nelle procedure di federalismo demaniale.

215-bis.3. L'effettiva consegna delle aree di cui al c. 2, da effettuare in due fasi, sarà subordinata, per ogni fase, alla sottoscrizione del verbale di individuazione della nuova dividente demaniale da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, dell'Agenzia del Demanio, del Comune della Spezia e della Capitaneria di Porto della Spezia, che costituisce presupposto per l'emanazione del decreto ministeriale di sdemanializzazione. Detto verbale dovrà tenere conto delle tempistiche con cui le aree in parola saranno effettivamente disponibili rispetto a concessioni in essere ed attuali usi di carattere portuale e governativo».

1.75

COMAROLI

Al comma 215-bis, (em. 39-quater-14. N F), sopprimere le parole: «qualora i beni stessi risultino direttamente e strettamente necessari all'attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale».

1.76

COMAROLI

Al comma 215-bis (em, 39-quater. 14. N F), sopprimere le parole: «direttamente e».

1.77

COMAROLI

Al comma 215-bis (em. 39-quater.14. N F), sopprimere le parole: «e strettamente».

1.78

COMAROLI

Al comma 249, fine periodo, sostituire la cifra: «10» con la seguente: «20».

1.79

COMAROLI

Al comma 251-undecies, sostituire la cifra: «90,91» con la seguente: «95» e conseguentemente sostituire la cifra: «9,09» con la seguente: «5».

1.80

COMAROLI

Al comma 251-decies, sostituire la cifra: «90,91» con la seguente: «95» e conseguentemente sostituire la cifra: «9,09» con la seguente: «5».

1.81

COMAROLI

Al comma 251-decies, sopprimere la lettera d).

1.82

COMAROLI

Al comma 251-decies, sopprimere la lettera b).

1.83

COMAROLI

Al comma 259-bis, sopprimere le parole da: «con particolare» alla fine del periodo».

1.84

COMAROLI

Al comma 259-bis, dopo la parola: «produttivi» aggiungere la seguente: «italiani».

1.85

COMAROLI

Al comma 259-bis, sostituire le parole da: «del Polo» alla fine del periodo con le seguenti: «dei poli integrati INAIL-Regione Calabria di Lamezia Terme e di Budrio».

1.86

COMAROLI

Al comma 259-ter, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 settembre».

1.87

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI

Dopo comma 261, aggiungere il seguente:

«421-bis. Al comma 2, dell'articolo 8-*sexies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona dalle strutture ospedaliere di riabilitazione intensiva";

b) dopo la lettera g) inserire la seguente:

"gg) programmi di supporto alle attività di ricerca traslazionale svolta dagli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico"».

1.88

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI

Dopo comma 261, aggiungere il seguente:

«421-bis. Al comma 3, dell'articolo 8-*sexies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo la lettera *d*) è aggiunto, a fine, il seguente periodo: "Le regole di cui al punto *a*), cui le regioni devono attenersi in relazione all'applicazione delle regressioni tariffarie e delle eventuali sanzioni all'esito dei controlli di congruità e di appropriatezza dei ricoveri, per motivi di equità, devono essere le medesime in tutte le regioni. A tale fine, le regioni, per le prestazioni considerate inappropriate, devono prevedere una riduzione massima della tariffa fino al 10 per cento, comprensiva anche della eventuale sanzione"».

1.89

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI

Dopo comma 261, aggiungere il seguente:

«261-bis. Al comma 2, dell'articolo 8-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona dalle strutture ospedaliere di riabilitazione intensiva";

b) dopo la lettera *g*) inserire la seguente:

"*gg*) programmi di supporto alle attività di ricerca traslazionale svolta dagli Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico"».

1.90

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI

Dopo comma 261, aggiungere il seguente:

«261-bis. Al comma 3, dell'articolo 8-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii. sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo la lettera *d*) è aggiunto, a fine, il seguente periodo: "Le regole di cui al punto *a*), cui le regioni devono attenersi in relazione all'applicazione delle regressioni tariffarie e delle eventuali sanzioni all'esito dei controlli di congruità e di appropriatezza dei ricoveri, per motivi di equità, devono essere le medesime in tutte le regioni. A tale fine, le regioni, per le prestazioni considerate inappropriate, devono, prevedere una riduzione

massima della tariffa fino al 10 per cento comprensiva anche della eventuale sanzione"».

1.91

COMAROLI

Al comma 265-bis, sostituire la cifra «0,5» con la seguente: «0,25».

1.92

COMAROLI

Al comma 265-bis, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre».

1.93

COMAROLI

Al comma 271-ter sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «6 milioni».

Conseguentemente, alla tabella voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000;
2020: - 1.000.000.

1.94

COMAROLI

Al comma 271-ter sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «7 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;
2020: - 2.000.000.

1.95

COMAROLI

Al comma 271-ter sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «8 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000.

1.96

COMAROLI

Al comma 271-ter sostituire le parole: «5 milioni», con le seguenti: «9 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: – 4.000.000;

2020: – 4.000.000.

1.97

COMAROLI

Al comma 271-ter sostituire le parole: «5 milioni», con le seguenti: «10 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

1.98

COMAROLI

Al comma 271-ter sostituire le parole: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020», con le seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 5.000.000.

1.99

COMAROLI

Al comma 271-ter sostituire le parole: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020», con le seguenti: «7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 7.000.000;

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

1.100

COMAROLI

Al comma 291, capoverso «Art. 13», comma 3, dopo le parole: «Le regioni e le province autonome», aggiungere le seguenti: «di Trento e di Bolzano».

1.101

COMAROLI

Al comma 294 dopo le parole: «di concerto con Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dello Sviluppo economico,».

1.102

COMAROLI

Al comma 301-bis (em 48-ter.18 NF), dopo le parole: «interventi infrastrutturali necessari a», inserire le seguenti: «prevenire e a».

1.103

COMAROLI

Al comma 301-bis (em 48-ter.18 NF), dopo le parole: «alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico», inserire le seguenti: «e prevenzione dei dissesti e dei fenomeni alluvionali».

1.104

COMAROLI

Al comma 303, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fisico-chimica della risorsa idrica».

1.105

COMAROLI

Al comma 303, dopo la lettera a) inserire lo seguente:

«a-bis) realizzazione di nuovi tratti acquedottistici diretti a risolvere problematiche di inquinamento degli acquiferi locali, con particolare riferimento alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS);».

1.106

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 309, sostituire le parole da: «avvia apposita selezione per titoli e colloquio», fino a «n. 83 del 2014», con le seguenti: «è autorizzato, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a bandire un'apposita selezione pubblica per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di personale da inquadrare nella III

area non dirigenziale, posizione economica F1, profili di funzionario archeologo, architetto e ingegnere».

1.107

COMAROLI

Al comma 313-bis, aggiungere, infine, le parole: «, fatto salvo il trasferimento in altro sito di sicurezza dei rifiuti radioattivi attualmente presenti nel Centro Comune di Ricerca di Ispra».

1.108

COMAROLI

Al comma 313-ter, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

1.109

COMAROLI

Al comma 313-quater, secondo periodo (em. 50.76), dopo le parole: «Il Ministero dello sviluppo economico costituisce» aggiungere le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.110

COMAROLI

Dopo il comma 313-quater (em. 50.76), inserire il seguente:

«313-quater.1. Sono fatte salve le attività di monitoraggio da parte degli enti di controllo competenti, con particolare riferimento alla completa decontaminazione dell'area e al trasferimento dei rifiuti presenti nel Centro Comune di Ricerca in altro sito di sicurezza».

1.111

COMAROLI

Al comma 313-quater, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari».

1.112

COMAROLI

Sostituire il comma 313-sexies con il seguente:

«313-sexies. A copertura degli oneri relativi alle attività svolte da Sogin S.p.A, valutati in 5 milioni annui dal 2018 fino al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 20182020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'attuazione dei commi dal 313-bis al 313-septies non si prevedono incrementi della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

1.113

COMAROLI

Al comma 313-sexies, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza comportare oneri aggiuntivi a carico dei contribuenti».

1.114

COMAROLI

Al comma 313-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente norma ed in particolare sull'ammontare delle risorse

impiegate da Sogin SpA per le attività svolte ai sensi dei precedenti commi».

1.115

COMAROLI

Al comma 313-septies, dopo le parole: «Con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico» inserire le seguenti: «su proposta del Ministero dello sviluppo economico».

1.116

COMAROLI

Al comma 313-octies, sostituire le parole: «e compostabile» con le seguenti: «o compostabile».

Conseguentemente, al comma 313-decies, sostituire le parole: «e compostabile» con le seguenti: «o compostabile».

1.117

GIBIINO

Sopprimere il comma 327-bis.

1.118

COMAROLI

Al comma 327-quater, primo periodo, sopprimere le parole: «in prevalenza».

1.119

COMAROLI

Al comma 327-quater, primo periodo, sostituire le parole: «70 unità» con le seguenti: «50 unità».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «28 unità» con le seguenti: «20 unità» e le parole: «21 unità», ovunque ricorrano, con le seguenti: «15 unità».

1.120

COMAROLI

Al comma 329-bis, capoverso 11-sexies (em. 52-ter.2752-ter.13), sostituire le parole: «4-milioni» con le seguenti: «5 milioni».

Conseguentemente:

Alla Tabella B, l'accantonamento del Ministero dell'economia e finanze è ridotto:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

1.121

COMAROLI

Al comma 369-bis (em 57-novies.13), dopo le parole: «dal punto di vista architettonico,» inserire le seguenti: «distributivo,».

1.122

COMAROLI

Al comma 369-bis (em 57-novies.13), dopo le parole: «dal punto di vista architettonico,» inserire le seguenti: «ecologico,».

1.123

COMAROLI

Al comma 369-bis (em 57-novies.13), dopo le parole: «dal punto di vista architettonico,» inserire le seguenti: «ambientale,».

1.124

COMAROLI

Al comma 369-bis (em 57-novies.13), sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

1.125

COMAROLI

Al comma 332, sostituire le parole: «contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del fenomeno migratorio» con le seguenti: «scoraggiare i flussi migratori irregolari diretti verso le coste italiane, contribuire eventualmente al salvataggio dei migranti che si trovino in situazione di grave pericolo in mare ed organizzarne il trasporto verso i porti più sicuri prossimi alla costa di partenza».

1.126

COMAROLI

Al comma 402-ter (em 61,5.), sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2019».

Conseguentemente sostituire le parole: «per l'anno 2018» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

1.127

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 407, inserire il seguente:

«407-bis. Al fine di corrispondere alle accresciute esigenze connesse alle nuove metodiche della minaccia terroristica internazionale, anche di natura fondamentalista, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata

la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per rafforzare il personale delle sezioni, i compiti ed i servizi degli agenti di polizia postale, nonché per incrementare ed aggiornare la tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche e per l'addestramento permanente degli agenti di polizia operanti sul territorio nazionale».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 407-bis pari a 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1065.

1.128

COMAROLI

Al comma 413-sexies (em O. 61. 5. 3), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «quattro anni».

1.129

COMAROLI

Al comma 413-sexies (em O. 61. 5. 3.), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «cinque anni».

1.130

COMAROLI

Al comma 426, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di coordinare il riparto del contributo di cui al primo periodo del comma 425 con il riparto degli spazi finanziari concessi nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono soppressi e dopo il comma 496, dell'articolo 1 della predetta legge, è inserito il seguente:

"496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato., le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno"».

1.131

COMAROLI

Dopo il comma 426 aggiungere il seguente:

«426-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n.232 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono soppressi;
- b) dopo il comma 496, dell'articolo 1 è inserito il seguente:

"496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno"».

1.132

COMAROLI

Dopo il comma 426 aggiungere il seguente:

«426-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono soppressi;
- b) dopo il comma 496, dell'articolo 1 è inserito il seguente:

"496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno"».

1.133

COMAROLI

Dopo il comma 426 aggiungere infine il seguente periodo: «Con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 425, è recepita la proposta di riparto definita in sede di autocoordinamento dalle Regioni degli spazi finanziari di cui al comma 495, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.232, per l'anno 2018».

1.134

COMAROLI

Dopo il comma 426 inserire il seguente:

«426-bis. Con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 425, è recepita la proposta di riparto definita in sede di autoordinamento dalle Regioni degli spazi finanziari di cui al comma 495, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2018».

1.135

COMAROLI

Al comma 432-ter, dopo le parole: «Il Ministro dello sviluppo economico», inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

1.136

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 462, aggiungere, infine, le seguenti parole: «senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e senza che vengano destinate a tal fine specifiche ed ulteriori risorse».

1.137

COMAROLI

Al comma 477 sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «11 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.

1.138

COMAROLI

Al comma 477 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 2.000.000;

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

1.139

COMAROLI

Al comma 477 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «13 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 3.000.000;

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000.

1.140

COMAROLI

Al comma 477 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «14 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 4.000.000;

2019: - 4.000.000;

2020: - 4.000.000.

1.141

COMAROLI

Al comma 477 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000.

1.142

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI

Dopo il comma 488, aggiungere i seguenti:

«488-bis. Al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possano essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito, del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009.

488-ter. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati; in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delo-

calizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali) assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.

488-*quater*. All'articolo 10, comma 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole: "in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento" sono aggiunte le seguenti: "Decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato"».

1.143

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI

Dopo il comma 488, aggiungere i seguenti:

«488-*bis*. Al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere *c*), *d*) ed *f*) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 81/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento

e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12-del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009.

488-ter. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.

488-quater. All'articolo 10, comma 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole: "in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento." sono aggiunte le seguenti: "Decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato"».

1.144

COMAROLI

Al comma 512-sexies, capoverso «Art. 164», comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o mediante un altro mezzo ritenuto parimenti idonea, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate».

1.145

COMAROLI

Al comma 512-octies, dopo le parole: «carte di credito» inserire le seguenti: «carte di debito o carte prepagate, o altro mezzo ritenuto parimenti idoneo, individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate».

1.146

GIBIINO

Dopo il comma 513-novies, aggiungere il seguente:

«513-decies. Al comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, dopo le parole: "anche professionali" inserire le seguenti: "ad eccezione dei servizi di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989,"».

1.147

GIBIINO

Dopo il comma 513-novies, aggiungere il seguente:

«513-decies. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22, sostituire la lettera *d*), con la seguente:

d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l’attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione;

b) il comma 22.1., è sostituito dal seguente:

22.1. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 8 della legge n. 39/1989. Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all’atto della cessione dell’immobile ed a quale titolo intervengono. In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro

a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti rimposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

1.148

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 516, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché, per il loro ampliamento, la loro ristrutturazione e per la creazione di nuovi sistemi di interconnessione da attuare attraverso l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 allegato 1 lettera c)».

Conseguentemente, al comma 1072, apportare le seguenti modificazioni:

«1) alla lettera c) sopprimere la parola: «anche»;

2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono destinate agli interventi di cui alla lettera c) del presente comma attraverso uno stanziamento di 500 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019».

1.149

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

«518-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate, si provvede all'individuazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza delle grandi derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zone 1 e 2 o ad elevato rischio idrogeologico. I progetti definitivi delle opere previste dal predetto decreto sono approvati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici; detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle stesse. L'ente di governo dell'ambito che utilizza la derivazione in via prevalente provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione di conclusione della conferenza costituisce anche variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territo-

riale, inclusi i piani paesaggistici. Per gli interventi di cui al presente comma, la regione costituisce autorità espropriante e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto gestore del servizio idrico integrato che realizza le opere».

1.150

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 521, primo periodo, sostituire le parole da: «con le risorse disponibili» a: «finanza pubblica» con le seguenti: «con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso uno stanziamento di 500 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 senza nuovi o ulteriori oneri in tariffa del servizio idrico».

1.151

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 523, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo, dopo le parole: "di concerto con" inserire le seguenti: "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

b) all'ultimo periodo sostituire le parole: "50 milioni" con le seguenti: "100 milioni".

1.152

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 548, inserire il seguente:

«548-bis. Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro cento venti giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente il fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la comunicazione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, mirato a scuole, pubblico e imprese, con le seguenti finalità:

a) insegnamento e divulgazione delle strategie di prevenzione dei rifiuti, quali ad esempio le tecniche di compostaggio, anche con recupero del calore generato;

b) insegnamento e divulgazione delle migliori pratiche in materia di gestione di particolari filiere di rifiuti, come ad esempio la sterilizzazione *in situ* di rifiuti sanitari infettivi;

c) informazione e sensibilizzazione sulle criticità che derivano dallo smaltimento in discarica di particolari categorie di rifiuti, anche tramite documentari e incontri pubblici;

d) informazione e sensibilizzazione sui cicli biogeochimici naturali e sulle tecniche di preservazione e recupero degli elementi chimici fondamentali per la fertilità dei suoli».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 548-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 1065.

1.153

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI

Dopo il comma 554 aggiungere i seguenti:

«981-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis le parole: "entro il 31 agosto 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2018";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 giugno 2018 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:

a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 settembre 2018;

b) la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 marzo 2019.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre

2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda";

c) al comma 6 le parole: "Entro il 30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2018";

d) al comma 8 le parole: "fino al 10 ottobre 2017" di cui al primo periodo, sono sostituite dalle seguenti: "fino al 10 luglio 2018" e le parole: "fino al 31 dicembre 2018" di cui al secondo periodo, sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2019";

e) al comma 9 le parole: "Entro il 30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2018";

f) al comma 10 le parole: "entro il 31 luglio 2018" di cui al primo periodo, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2019" e le parole: "entro il 31 dicembre 2018" di cui al secondo periodo, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2019".

554-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche alle controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione di cui al comma 6 del predetto articolo 11 il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.

554-quater. Al fine di incentivare l'attivazione di istituti deflattivi del contenzioso tributario, in relazione alle procedure di (a) conciliazione giudiziale di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (b) accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché (e) rinuncia alla impugnazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sarà dovuto il pagamento di tutti gli importi che hanno formato oggetto di accordo con le autorità fiscali, o accertamento negli avvisi in caso di rinuncia all'impugnazione, nonché degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino alla data di versamento, mentre non saranno dovute le sanzioni collegate al tributo, a condizione che le relative procedure si siano perfezionate entro il 30 giugno 2018 e entro la medesima data sia eseguito il versamento di quanto dovuto o della prima rata. Dagli importi dovuti ai sensi del presente comma si scomputano quelli eventualmente già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio ovvero quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225 senza di-

ritto alla restituzione di eventuali somme già versate ancorché eccedenti rispetto al dovuto».

1.154

BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI

Dopo il comma 554 aggiungere i seguenti:

«554-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis le parole: "entro il 31 agosto 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2018";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 giugno 2018 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 settembre 2018; b) la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 marzo 2019. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda";

c) al comma 6 le parole: "Entro il 30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 30 giugno 2018";

d) al comma 8 le parole: "fino al 10 ottobre 2017" di cui al primo periodo sono sostituite dalle seguenti: "fino al 10 luglio 2018" e le parole: "fino al 31 dicembre 2018" di cui al secondo periodo sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2019";

e) al comma 9 le parole: "Entro il 30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2018";

f) al comma 10 le parole: "entro il 31 luglio 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2019" e le parole:

"entro il 31 dicembre 2018" di cui al secondo periodo sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2019".

554-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche alle controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione di cui al comma 6 del predetto articolo 11 il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.

554-quater. Al fine di incentivare l'attivazione di istituti deflattivi del contenzioso tributario, in relazione alle procedure di (a) conciliazione giudiziale di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (b) accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché (e) rinuncia alla impugnazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sarà dovuto il pagamento di tutti gli importi che hanno formato oggetto di accordo con le autorità fiscali, o accertamento negli avvisi in caso di rinuncia all'impugnazione, nonché degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino alla data di versamento, mentre non saranno dovute le sanzioni collegate al tributo, a condizione che le relative procedure si siano perfezionate entro il 30 giugno 2018 e entro la medesima data sia eseguito il versamento di quanto dovuto o della prima rata. Dagli importi dovuti ai sensi del presente comma si scomputano quelli eventualmente già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in partenza di giudizio ovvero quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225 senza diritto alla restituzione di eventuali somme già versate ancorché eccedenti rispetto al dovuto».

1.155

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 568.

1.156

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 568, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudizio di equivalenza di cui alla presente comma è affidato all'Anac ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

1.157

CIOFFI, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 573, aggiungere il seguente:

*«573-bis. Al fine di favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale e di promuovere il concorso dello Stato al raggiungimento degli *standard* europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, la dotazione del Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale, istituite presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2018, 200 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro per l'anno 2020».*

Conseguentemente, alla Sezione II, alla tabella 10, stato di previsione del «Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Missione 2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), Programma 2.4 «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5.)», apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 250.000.000;

CS: - 50.000.000.

2019:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2020:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

1.158

CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 573, aggiungere il seguente:

«573-bis. Al fine di tutela di promuovere la mobilità sostenibile e la sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dei comuni che provvedano entro il 30 giugno 2018 ad introdurre stabilmente nel proprio territorio di competenza i seguenti limiti di velocità: 50Km/h per le strade urbane di scorrimento e 30 km/h per le altre tipologie di strade urbane. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 così come modificato dal comma 625, è ulteriormente ridotto di 100.000.000 a decorrere dall'anno 2018».

1.159

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 573, aggiungere il seguente:

«573-bis. La dotazione del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclo stazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

1.160

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:

«575-bis. Per gli interventi di miglioramento dell'efficienza del trasferimento ferroviario modale all'interno dei sistemi portuali, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, alla tabella B, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 50.000.000;
2019: - 50.000.000;
2020: - 50.000.000.

1.161

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 578 aggiungere il seguente:

«578-bis. Gli Uffici della Motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali, al fine di assicurarne la gestione e il funzionamento, possono utilizzare il personale in mobilità o in esubero delle Amministrazioni Provinciali».

1.162

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 578, aggiungere il seguente:

«578-bis. L'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 88 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio; gli investimenti delle imprese marittime per interventi di efficientamento energetico, come stabiliti dal decreto di cui al comma 6, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla trasformazione dei motori per un utilizzo del GNL quale combustibile.

3. Le presenti disposizioni si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2017 o in tale anno avviati da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23-luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.

4. Per "investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2017" si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 10 gennaio 2017 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.

5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche: finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto individua gli interventi considerati ammissibili e i criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale"».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

1.163

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 586, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Qualora non venga rispettato il termine previsto dalla presente disposizione o quello concordato dalle parti per le imprese titolari del credito è riconosciuta la compensazione secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012».

1.164

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 601, aggiungere il seguente:

«601-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un apposito fondo destinato a finanziare, per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, l'insegnamento della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, svolto da docenti in possesso di titoli e di requisiti adeguati, attraverso metodi idonei ai bambini dai tre ai sei anni di età, al fine di promuovere il plurilinguismo nella formazione integrale delle bambine e dei bambini attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese, in attuazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come modificato dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

1.165

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

«621-bis. Al fine di consentire l'abolizione dei contributi pubblici statali alle scuole private paritarie primarie e secondarie di primo e di secondo grado all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "delle scuole" sono inserite le seguenti: "dell'infanzia";

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, gli stanziamenti iscritti nel programma Istituzioni scolastiche non statali della missione Istruzione scolastica' dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementati della somma di euro 150 milioni per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. Le eventuali economie di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al fondo per il funzionamento

delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni"».

1.166

COMAROLI

Al comma 621-decies sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.167

COMAROLI

Al comma 621-decies sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.168

COMAROLI

Al comma 621-decies, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

1.169

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, FUCSIA

Sopprimere il comma 622-quater.

1.170

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:

«628-bis. Al fine di assicurare la retribuzione delle ore di formazione dei docenti è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo denominato "Fondo per la formazione dei docenti", con una dotazione pari a 400 milioni a decorrere, dall'anno 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente

comma, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, i commi 121, 122, 123, 126, 127, 128 sono abrogati».

1.171

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:

«628-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinare al diritto allo studio gli enti e i soggetti privati sono autorizzati ad effettuare donazioni in favore del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'attuazione della presente legge, sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse in favore del Fondo di cui al comma precedente».

1.172

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 629, aggiungere i seguenti:

«629-bis. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo è ripartito tra le regioni in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2".

629-ter. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 629-bis, pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

629-quater. All'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, n. 390, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 16 del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 è sostituito dal seguente: "Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui al comma 1, il numero degli idonei è convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento, e del 300 per cento per gli organismi regionali di gestione che, nell'anno accademico in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o tutti i seguenti termini, previsti dal presente decreto";

b) i commi 3, 6 e 7 sono abrogati».

1.173

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 630, aggiungere i seguenti:

«630-bis. Alla legge 16 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 255, alinea, dopo le parole: "Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti", aggiungere le seguenti: ", ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio,";

b) al comma 255, lettera c), e aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale requisito non si applica per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca";

c) al comma 257, aggiungere in fine il seguente periodo: "Tale disposizione si applica agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio, con l'esclusione di quanto stabilito dalla lettera c) del comma 255".

630-ter. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 344-bis.1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n.282 del 2004, così come modificato dal comma 1065».

1.174

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 630 aggiungere il seguente:

«630-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo per i servizi relativi al diritto allo studio", finalizzato alla emissione di risorse volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti universitari. La dotazione del Fondo, di cui al precedente comma, è determinata nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al precedente periodo, sono ripartire tra le regioni, anche a statuto speciale, e gli Enti locali per l'anno 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione. A decorrere dall'anno 2019 la distribuzione avviene in misura proporzionale al fabbisogno regionale, determinato dal numero di studenti universitari idonei. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma

pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, casi come modificato dal comma 1065».

1.175

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGONCELLI

Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:

«1087-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Gli effetti traslativi di cui al comma 4 si estendono ai corrispettivi derivanti da attribuzione di concessione sorti in data antecedente al 10 ottobre 2012, rateizzati ed esigibili successivamente alla predetta data, nonché alle situazioni debitorie relative a contributi ricevuti per progetti autostradali in concessione, non impiegate per il finanziamento delle relative opere. Sono fatti salvi i corrispettivi, ancorché rateizzati, già percepiti da Anas S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro [...], sono individuate le posizioni debitorie, compensate da quelle creditorie, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasferimento decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto interministeriale. A partire da tale data, ogni richiamo a Anas S.p.A.' di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è da riferire a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'.

4-ter. All'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: il 21 per cento del predetto canone è corrisposto' con le seguenti: una quota pari al 42 per cento del predetto canone, diminuita annualmente del 1 per cento a partire dal 2018 è corrisposta'».

Conseguentemente, al comma 632, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 750 milioni di euro per l'anno 2018, di 1565 milioni di euro per l'anno 2019, di 2030 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2330 per l'anno 2024 e per 2350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033».

1.176

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGONCELLI

Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:

«640-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Gli effetti traslativi di cui al comma 4 si estendono ai corrispettivi derivanti da attribuzione di concessione sorti in data antecedente al 10 ottobre 2012, rateizzati ed esigibili successivamente alla predetta data, nonché alle situazioni debitorie relative a contributi ricevuti per progetti autostradali in concessione, non impiegate per il finanziamento delle relative opere. Sono fatti salvi i corrispettivi, ancorché rateizzati, già percepiti da Anas S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro [...] sono individuate le posizioni debitorie, compensate da quelle creditorie, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasferimento decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto interministeriale. A partire da tale data, ogni richiamo a Anas S.p.A.' di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è da riferire a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'.

4-ter. All'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: il 21 per cento del predetto canone è corrisposto' con le seguenti: una quota pari al 42 per cento del predetto canone, diminuita annualmente del 1 per cento a partire dal 2018 è corrisposta'».

Conseguentemente, al comma 632, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 750 milioni di euro per l'anno 2018, di 1565 milioni di euro per l'anno 2019, di 2030 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2330 per l'anno 2024 e per 2350 milioni di euro per ciascuno egli anni dal 2025 al 2033».

1.177

COMAROLI

Al comma 684-bis, lettera a) capoverso comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il concessionario subentrante è comunque impegnato alla sottoscrizione degli atti d'intesa diretti a permettere e rendere effettive le interconnessioni con le infrastrutture autostradali limitrofe, con partico-

lare riferimento al collegamento della A31 Valdastico Nord con il territorio Trentino e la relativa viabilità;».

1.178

GIBIINO

Dopo il comma 648-ter, inserire il seguente:

«648-quater. All'articolo 142, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'impiego di apparecchiature per il rilevamento della velocità è consentito esclusivamente alle Forze di polizia"».

1.179

GIBIINO

Dopo il comma 648-ter, inserire il seguente:

«648-quater. All'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", Acì storico nonché in quelli di tutte le case costruttrici che vorranno dotarsi di proprio registro. Gli enti e case costruttrici dovranno poi procedere alla verifica puntuale di ogni mezzo utilizzando strutture idonee e personale specializzato e ad alta professionalità."».

1.180

GIBIINO

Dopo il comma 648-ter, inserire il seguente:

«648-quater. – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, i proprietari di veicoli di interesse storico o collezionistico iscritti negli specifici registri possono ottenere, a proprie spese, il rilascio dei documenti del veicolo con il numero di targa di prima immatricolazione e di una targa identica a quella originale di prima immatricolazione per materiale utilizzato, dimensioni e caratteristiche. La gestione dei relativi adempimenti è assicurata, anche per conto degli uffici della motorizzazione civile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dagli uffici del PRA sulla base delle risultanze di istituto. Gli Uffici del PRA provvedono altresì alla riscossione degli importi dovuti dal richiedente anche a titolo di imposte, ivi compresi quelli di

competenza degli Uffici della Motorizzazione, e alle relative operazioni di contabilizzazione e riversamento agli Enti beneficiari. Le tariffe per il rilascio della documentazione e delle targhe di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ACI».

1.181

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 649, aggiungere i seguenti:

«649-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di stabilizzare il personale di ricerca precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 2.634 unità del medesimo ente, è previsto per l'anno 2018 un finanziamento straordinario di 120.211.000,00, a decorrere dal 2018.

649-ter. L'assegnazione del finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

649-quater. Ai fini dell'attuazione del comma 649-bis, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, è ridotto di 120.211.000,00 euro a decorrere l'anno 2018».

1.182

COMAROLI

Al comma 675-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al medesimo comma», sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

Conseguentemente, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dal-

l'anno 2018 con decreta del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019. Conseguentemente, a copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 675 bis, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.183

COMAROLI

Al comma 675-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al medesimo comma», sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «A decorrere dal 10 gennaio 2018 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti». Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi ed i dispositivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, *personal computer* e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori usb pen e decodificatori anche collegati a *internet* tramite un *modem/router* o a un *access point*, anche in modalità senza fili (*wireless*).

Il compenso di cui al comma 2 è determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.

Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:

a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;

b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;

c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;

d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.

I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.

Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del

soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni"».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 800 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

1.184

COMAROLI

Al comma 675-bis, dopo le parole: «2017 e 2018» inserire le seguenti: «ad esclusione dei soggetti con un reddito familiare non superiore complessivamente a euro 923,07 per tredici mensilità, per i quali è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia

per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dai 2019.

Conseguentemente, a copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 675-bis, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.185

COMAROLI

Al comma 675-bis, dopo le parole: «2017 e 2018» inserire le seguenti: «ad esclusione dei soggetti che hanno effettuato la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento di cui all'art. 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938 n. 246 convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 prima del 31.12.2015 per i quali il pagamento è sospeso.».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al

miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

Conseguentemente, a copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 675-bis, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.186

COMAROLI

Al comma 675-bis, dopo le parole: «2017 e 2018» inserire le seguenti: «ad esclusione dei titolari di fornitura elettrica che abbiano fatto denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento prima del 31.12.2015, per i quali il pagamento è sospeso.».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicu-

rano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

Conseguentemente, a copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 675-bis, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.187

COMAROLI

Al comma 675-bis, dopo le parole: «2017 e 2018» inserire le seguenti: «ad esclusione di quanti abbiano fatto denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento e che inviino una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con cui intende avvalersi della denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento già inviata, per i quali il pagamento è sospeso.».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica,

sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2009.

Conseguentemente, a copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 675-bis, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.188

COMAROLI

Sostituire i commi da 681-ter a 681-quinquies con il seguente:

«681-ter. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020».

1.189

COMAROLI

Sostituire i commi da 681-ter a 681-quinquies con il seguente:

«681-ter. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

(27), programma 5.1 *Flussi migratori interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose* (27.2), *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2019:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000,

2020:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

1.190

COMAROLI

Sostituire i commi da 681-ter a 681-quinquies con il seguente:

«681-ter. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose* (27.2), *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: – 35.000.000;

CS: – 35.000.000.

2019:

CP: – 35.000.000;

CS: – 35.000.000.

2020:

CP: – 35.000.000;

CS: – 35.000.000.

1.191

COMAROLI

Sostituire i commi da 681-ter a 681-quinquies con il seguente:

«681-ter. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

2019:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

2020:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

1.192

COMAROLI

Sostituire i commi da 681-ter a 681-quinquies con il seguente:

«681-ter. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2001, n. 127 è incrementato di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 45.000.000;

CS: – 45.000.000.

2019:

CP: – 45.000.000;

CS: – 45.000.000,

2020:

CP: – 45.000.000;

CS: – 45.000.000.

1.193

COMAROLI

Sostituire i commi da 681-ter a 681-quinquies con il seguente:

«681-ter. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

2019:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2020:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

1.194

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 685, aggiungere il seguente:

«685-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del fenomeno mafioso nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo denominato "Fondo per l'insegnamento della storia del contrasto alle mafie", con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la formazione del personale docente finalizzata all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze necessarie all'insegnamento della storia del contrasto del fenomeno mafioso, relativo al complesso dell'impegno istituzionale, civile e religioso condotto contro ogni forma di associazione mafiosa, nonché contro ogni altra associazione criminale similare, anche straniera».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 2.000.000;

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

1.195

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 686, aggiungere il seguente:

«686-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018, nel caso di inadempienza da parte delle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché da parte dei concessionari di servizi pubblici e delle società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, rispetto agli obblighi nei termini indicati dalla presente legge è disposta una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio

loro spettanti pari al 2 per cento. L'inadempienza nei termini di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, a una sanzione pecuniaria a carico del rispettivo trattamento economico, pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo».

1.196

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 727, aggiungere il seguente:

«727-bis. Al fine di compensare il mancato gettito agli enti locali derivante dall'applicazione del comma 403 il Fondo di solidarietà comunale è aumentato di 200 milioni di euro annui. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

1.197

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 763, inserire i seguenti:

«763-bis. Per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è fissato un importo minimo di Euro 40 per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, dei quali il 50 per cento affluisce in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente. Le Regioni hanno facoltà di aumentarle fino ad un totale di 60 Euro/ton.

763-ter. Al comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le seguenti parole: "e di energia" sono soppresse.

763-quater. Il comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/95, è sostituito dal seguente:

"27. Il tributo è dovuto alle regioni che ne dispongono per il finanziamento delle politiche per la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. Il 40 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo del Ministero dell'ambiente destinato a favorire la prevenzione dei rifiuti, le attività di riciclaggio, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie

regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. Una quota di almeno il 30 per cento del suddetto fondo è destinata alla bonifica delle discariche incontrollate attive prima del 1999. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo"».

1.198

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Sopprimere il comma 784.

1.199

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 798, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e non riconoscono alcun trattamento premiale ai sensi del titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni».

1.200

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 874, sopprimere la lettera o).

1.201

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 874 lettera q), al capoverso comma 507 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Limitatamente al 2018, il Fondo Pluriennale Vincolato, parte spesa, relativo a progetti approdati negli esercizi precedenti e finanziato mediante devoluzione di mutui, viene considerato rilevante ai fini dell'integrale utilizzo degli spazi finanziari concessi».

1.202

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 878, aggiungere i seguenti:

«878-bis. Per sostenere l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, e agevolare il finanziamento degli investimenti previsti nel piano Industria 4.0, nel triennio 2018-2020 gli enti del sistema camerale destinano i risparmi conseguiti ai sensi delle norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, alla concessione di garanzie, anche di portafoglio, da parte dei Confidi.

878-ter. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati in attuazione della disposizione di cui al precedente comma».

Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000;
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000.

1.203

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 878, aggiungere il seguente:

«878-bis. Per l'anno 2018, ai comuni che, a causa della mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di altre amministrazioni pubbliche, nell'anno 2017 non hanno raggiunto l'obiettivo del saldo di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della medesima legge».

1.204

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 891, aggiungere il seguente:

«891-bis. Allo scopo di ottemperare alla sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 2015 e alla sentenza della II Sezione

del TAR del Lazio n. 4878 del 2014, è attribuito al comune di Torino un contributo di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 24 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo vincolato con una dotazione iniziale di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 24 milioni di euro per l'anno 2019. Resta comunque salvo l'onere, di cui alle citate sentenze, di rideterminazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei gettiti delle imposte IMU e ICI e delle conseguenti differenze e variazioni delle assegnazioni derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di attribuzione del gettito derivante dalle predette imposte immobiliari».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 891-bis pari a 24 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 1065.

1.205

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 960, lettera b), capoverso «c-bis)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i criteri per commisurare l'entità della violazione ai fini della quantificazione della decurtazione dell'incentivo».

1.206

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1012, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'imposta di cui al comma 1011 non si applica ai contratti di acquisto di beni e fornitura di servizi da parte della Pubblica amministrazione».

1.207

ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 1050, inserire i seguenti:

«1050-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai giochi leciti è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera elettronica unica e nominale, contenente i dati anagrafici del titolare e idonea a registrare i dati relativi al numero delle gio-

cate e alle somme utilizzate nonché la possibilità d’inserire anche un limite mensile di utilizzo per un importo non superiore a un quinto dei redditi mensili del titolare.

1050-*ter*. La tessera di cui al comma precedente è abilitata dalla So-gei ed è fornita dai concessionari, con oneri a carico degli stessi, su richiesta del giocatore da inoltrare tramite il sito dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche della tessera elettronica unica nominale e le modalità applicative alle quali i concessionari dovranno adeguarsi, al fine di consentire l’accesso al gioco solo tramite la tessera elettronica unica e nominale».

1.208

ENDRIZZI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 1058, inserire i seguenti:

«1058-*bis* 621-*undecies*. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall’entrata in vigore della presente legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

1058-*ter*. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all’attuazione del comma 1050, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 1050.

1058-*quater*. A decorrere dal 30 settembre 2018, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l’identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.

1058-*quinquies*. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia a decorrere dal 10 luglio 2018.

1058-*sexies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni».

1.209

ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 1062.

1.tab.a.1

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, NUGNES, MORONESE

Alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000;

2019: – 60.000.000;

2020: – 60.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.5 Gestione

delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 40.000.000;

CS: + 40.000.000.

2019:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000.

2020:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60,000.000.

1.tab.a.2

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 18.000.000;

2019: – 18.000.0.00;

2020: – 18.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero della salute», Missione 1 Tutela della salute, Programma 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 18.000.000;

CS: + 18.000.000.

2019:

CP: + 18.000.000;

CS: + 18.000.000.

2020:

CP: + 18.000.000;

CS: + 18.000.000.

1.Tab.A.3

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 2.000.000;

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 Tutela della salute, Programma 1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2019:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2020:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

1.Tab.A.4

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 2.000.000;

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 Tutela della salute, Programma 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari a uso umano, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2019:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2020:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

1.Tab.A.5

BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.505.214;

2019: – 2.294.412;

2020: – 2.292.125.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 1.505.214;

CS: + 1.505.214.

2019:

CP: + 2.298.412;

CS: + 2.298.412.

2020:

CP: + 2.299.125;

CS: + 2.299.125.

1.Tab.A.6

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 270.000;

2019: – 270.000;

2020: – 270.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 2 Ricerca e innovazione, Programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 270.000;

CS: + 270.000.

2019:

CP: + 270.000;

CS: + 270.000.

2020:

CP: + 270.000;

CS: + 270.000.

1.Tab.A.7

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 100.000;

2019: – 100.000;

2020: – 100.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 Tutela della salute, Programma 1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento-in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2019:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2020:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

1.210

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1072, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una quota non inferiore al 15 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma è destinata a interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, anche attraverso misure non strutturali, di cui il 5 per cento per interventi di manutenzione ordinaria».

1.211

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1107 dopo la parola: «entro», sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «sessanta».

1.212

CRIMI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere il comma 1123.

1.213

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1144, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «30 giugno 2018».

1.214

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 1158 aggiungere il seguente:

*«1158-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma *Joint Strike Fighter* (F-35) è integralmente definanziato».*

3.Tab.2.1.5

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione 9 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 9.1 Opere pubbliche e infrastrutture apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 260.000.000;

CS: + 260.000.000.

2019:

CP: + 330.000.000;

CS: + 330.000.000.

2020:

CP: + 240.000.000;

CS: + 240.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dello sviluppo economico», missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.1 Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità di impresa e movimento cooperativo, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 260.000.000;

CS: – 260.000.000.

2019:

CP: – 330.000.000;

CS: – 330.000.000.

2020:

CP: – 240.000.000;

CS: – 240.000.000.

3.Tab.2.2.5

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, DONNO, FATTORI

Allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

2019:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2020:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

Conseguentemente Allo stato di previsione del «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali», missione 1 Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca, programma 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2019:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

3.Tab.2.3.5

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2019:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2020:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero della salute», missione 1 Tutela della salute, programma 1.2 Sanità pubblica veterinaria, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2012:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

3.Tab.2.4.5

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, FATTORI, DONNO

Allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

2019:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

2020:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali», missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2019:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2020:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

3.Tab.2.5.5

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, FATTORI, DONNO

Allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

2019:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

2020:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali», missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.1 Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2019:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2020:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

5.Tab.4.1.5

COMAROLI

Allo Stato di previsione del «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni), dopo le parole: «delle organizzazioni» inserire le seguenti: «azione Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi (5.3.2) (10.8.1)».

10.Tab.9.1.5

MORONESE, NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Allo stato di previsione del «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.8 Programmi e interventi per il Governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energia rinnovabili, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

2019:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

2020:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.4 Opere strategiche, edilizia statale e interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

2019:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

2020:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

11.Tab.10.1.5

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Allo stato di previsione del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 210.000.000;

CS: - 350.000.000.

2019:

CP: - 180.000.000;

CS: - 180.000.000.

2020:

CP: - 70.000.000;

CS: - 0.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 210.000.000;

CS: + 350.000.000.

2019:

CP: + 180.000.000;

CS: + 180.000.000.

2020:

CP: + 70.000.000;

CS: + 0.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Venerdì 22 dicembre 2017

Plenaria

523^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 19,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2960-B e 2960/II) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 14)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020

(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame. Rapporto favorevole)

La PRESIDENTE avverte che il Governo è quest'oggi rappresentato dal sottosegretario Pizzetti, cui rivolge il proprio ringraziamento, essendo il Ministro e il Sottosegretario competenti per materia impegnati in concomitanti e non differibili attività istituzionali.

La Commissione prende atto.

La relatrice MATURANI (PD) riferisce sulle modifiche apportate al provvedimento durante l'esame della Camera, soffermandosi sui profili di competenza della Commissione.

Sono state introdotte alcune modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (comma 208 del suddetto articolo 1). Le novelle riguardano, tra l'altro, le

disposizioni fiscali in materia di cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale.

Si è prevista l'istituzione, per il triennio 2018-2020, di un fondo di assistenza in favore dei bambini affetti da malattia oncologica (comma 338). La dotazione del Fondo è pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 5 milioni per il 2020. Al Fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria per il bambino interessato e per la sua famiglia. Si demanda ad un regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione della disciplina dell'utilizzo del fondo.

È stata inserita una serie di modifiche alla disciplina del cosiddetto pay back farmaceutico (commi da 389 a 402).

È stata introdotta la previsione della sperimentazione, in nove regioni, dello svolgimento dei nuovi servizi da parte delle farmacie con remunerazione a carico del Servizio sanitario nazionale (commi da 403 a 406). La norma fa riferimento ai servizi già disciplinati dal decreto-legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (i quali possono essere svolti, previa adesione del titolare, dalle farmacie, pubbliche e private, operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale). A tal fine, viene posto uno stanziamento pari a 6 milioni di euro per il 2018, 12 milioni per il 2019 e 18 milioni per il 2020, a valere sulle risorse finanziarie destinate a progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario. Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'individuazione di nove regioni, di cui tre per il 2018, ulteriori tre per il 2019 e ulteriori tre per il 2020, in cui avviare la sperimentazione suddetta; nell'individuazione delle regioni, si deve tener conto dell'esigenza di garantire la rappresentatività delle aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud del territorio nazionale.

È stata disposta l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di volontà (DAT) in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche (commi 418 e 419). A tal fine, viene posto uno stanziamento per il 2018, pari a 2 milioni di euro. Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità di registrazione delle DAT presso la suddetta banca dati.

È stata disposta l'istituzione, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nonché la definizione – con riferimento ai suddetti Istituti – sia di una nuova disciplina – anche con l'attribuzione di ulteriori risorse finanziarie – relativa ai contratti di

lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e all'eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato del rapporto sia di norme transitorie in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e di lavoro flessibile (commi da 422 a 434).

È stato stabilito un incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, nella misura di 30 milioni per il 2019, di 35 milioni per il 2020, di 40 milioni per il 2021, di 43 milioni per il 2022, di 55 milioni per il 2023, di 68 milioni per il 2024, di 80 milioni per il 2025 e di 86 milioni annui a decorrere dal 2026 (comma 435).

Si è attribuito al Centro nazionale sangue il compito di svolgere, in accordo con le regioni, attività di supporto alla verifica e al controllo, ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee (comma 439). Ai fini di tale attività, è destinata al suddetto Centro una somma di 1,5 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie destinate a progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

È stato disposto un incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (comma 455).

È stata introdotta una norma che consente la stipulazione, da parte delle aziende sanitarie locali della Regione Trentino-Alto Adige, di contratti di opera, nel triennio 2018-2020, a date condizioni, con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale (commi da 449 a 452).

È stata operata una riformulazione delle norme vigenti relative agli obiettivi di riduzione della spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (comma 454). La disciplina attuale prevede che la suddetta spesa, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superi per ciascun anno del periodo 2010-2020 il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento. Qualora non sia rispettato tale parametro, la regione si considera egualmente adempiente qualora abbia raggiunto l'equilibrio economico ed abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa per il personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 del parametro. La novella introdotta dalla Camera specifica che nella nozione suddetta di graduale riduzione rientra anche l'ipotesi di una variazione pari allo 0,1 annuo.

È stata stabilita l'estensione dell'ambito di applicazione di norme vigenti relative alle possibili procedure di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale (comma 813). La novella fa ora riferimento a tutto il personale (anche dirigenziale) medico, tecnico-professionale e infermieristico – anziché, come nella formulazione finora vigente, al solo personale tecnico-professionale e infermieristico –.

È stato infine disposto il differimento (comma 1152) dall'11 aprile 2020 all'11 aprile 2021 del termine finale della deroga, per i comuni interessati da alcuni eventi sismici, all'applicazione del regolamento sulla ri-

determinazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (regolamento di cui al D.M. 2 aprile 2015, n. 70).

La PRESIDENTE, considerate le circostanze, invita la Commissione a valutare la possibilità di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) ritiene preferibile che un termine, sia pure molto breve, sia fissato.

La Commissione conviene quindi con la proposta della Presidente di fissare il termine in questione alle ore 19,50 odierne.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GAETTI (*M5S*) reputa necessari chiarimenti in ordine alle disposizioni concernenti i nuovi servizi da parte delle farmacie e il ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria presso IRCCS e IZS.

La PRESIDENTE fa rilevare che la sperimentazione di nuovi servizi da parte delle farmacie, con remunerazione a carico del Servizio sanitario nazionale, è legata all'esigenza di implementare la politica relativa alla cosiddetta «farmacia dei servizi». Quanto alle richiamate disposizioni in tema di ricerca sanitaria, evidenzia che esse sono intese alla stabilizzazione del personale che opera nel comparto e sono correlate alla cosiddetta «piramide del ricercatore».

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), rimarcato l'inserimento nel testo di una disposizione relativa al registro nazionale delle DAT, si interroga sul senso da attribuire alle norme che rimodulano gli obiettivi di riduzione della spesa per il personale sanitario.

Il senatore BIANCO (*PD*) osserva che le disposizioni cui ha da ultimo fatto riferimento il senatore Zuffada consentono un margine di flessibilità dello 0,1 per cento alle regioni in equilibrio economico, fermo restando l'obiettivo finale di riduzione della spesa per il personale, da conseguire nell'anno 2020. Esprime preoccupazione per il disposto dei commi 449 e seguenti, che – seppure al ricorrere di determinate condizioni – consentono l'avvio di nuove forme di lavoro precario all'interno del Servizio sanitario regionale del Trentino-Alto Adige.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Avverte che, alla scadenza del termine fissato, non risultano presentati ordini del giorno o emendamenti.

La relatrice MATURANI (*PD*), in sede di replica, fa proprie le delucidazioni fornite dalla Presidente e dal senatore Bianco, reputandole esauritive. Quindi, anche alla luce del dibattito, propone di formulare, per quanto di competenza della Commissione, un rapporto favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) e la senatrice DIRINDIN (*Art.1-MDP-LeU*) – quest’ultima stigmatizzando la proliferazione di interventi microsettoriali e la mancanza di misure strategiche per risolvere le grandi questioni del Servizio sanitario nazionale (prima fra tutte quella del personale) – dichiarano voto contrario a nome dei rispettivi Gruppi.

Il senatore GAETTI (*M5S*), anche alla luce dell’impossibilità oggettiva di approfondire le innovazioni introdotte nel testo alla Camera, annuncia a nome del proprio Gruppo voto di astensione.

I senatori BIANCO (*PD*) e ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiarano che i rispettivi Gruppi esprimeranno un voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, lo schema di rapporto proposto dalla relatrice è posto in votazione e approvato.

La seduta termina alle ore 20.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER
L'ANNO FINANZIARIO 2018 E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI E BILANCIO PLURIENNALE PER IL
TRIENNIO 2018-2020 (DISEGNO DI LEGGE NN. 2960-
B E 2960/II - TABELLA 14)**

La 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità), esaminato il disegno di legge in titolo;

formula, per quanto di propria competenza, rapporto favorevole.

